SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 giugno 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università degli studi telematica E-Campus

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Istituto nazionale di Alta Matematica «Francesco Severi»

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 maggio 2016, n. **94**.

Regolamento recante attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Canone Rai in bolletta).

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, recante la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542, recante norme in materia di pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni;

Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente, tra l'altro, i versamenti unitari delle imposte con eventuale compensazione dei crediti;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante la disciplina delle sanzioni tributarie non penali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con cui è istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente;

Visto l'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha previsto l'abolizione del pagamento del canone di abbonamento alla Rai per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni che siano in possesso di determinati requisiti anagrafici e reddituali;

Visto l'articolo 38, comma 8, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede a favore dei pensionati in possesso di determinati requisiti reddituali la possibilità di chiedere il pagamento del canone di abbonamento RAI in un massimo di undici rate da prelevare a cura dell'ente pensionistico;

Visto l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, con cui è istituito presso l'Acquirente unico S.p.a. un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», che, all'articolo 1, commi da 152 a 161, prevede, tra l'altro, disposizioni concernenti il pagamento del canone di abbonamento alla televisione di cui al citato regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, da parte dei titolari di utenza di fornitura di energia elettrica mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche;

Visto l'articolo 1, comma 154, della citata legge n. 208 del 2015, con il quale è disposto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle imprese elettriche, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 156, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma;

Visto l'articolo 1, comma 156, della citata legge n. 208 del 2015, con il quale è disposto che «Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 153, 154 e 155 e limitatamente alle finalità di cui ai commi da 152 a 160, l'Anagrafe tributaria, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Acquirente Unico S.p.a., il Ministero dell'interno, i comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili, e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché ai soggetti esenti dal pagamento del canone»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante il regolamento anagrafico della popolazione residente;

Sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che si è espressa con la deliberazione 22 marzo 2016 121/2016/I/EEL;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2016;

Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 2 maggio 2016;

Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri all'ulteriore corso del provvedimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del 3 maggio 2016;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto:

a) per «canone» si intende il canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;

b) per «imprese elettriche» si intendono le imprese controparti dei contratti di vendita di energia elettrica, nel mercato libero o nell'ambito del servizio di maggior tutela, con i clienti finali domestici, tenute alla riscossione del canone mediante addebito sulla fattura e successivo riversamento in base all'articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) per «tipologia clienti residenti» si intendono:

i. i clienti domestici titolari di punti di prelievo cui si applica la tariffa D2 di cui al comma 30.1 del Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/EEL dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (TIT) o per i quali si applica la sperimentazione tariffaria di cui alla deliberazione 205/2014/R/EEL dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;

ii. i clienti domestici titolari di punti di prelievo cui si applica la tariffa D3 di cui al comma 30.2 del TIT, a seguito di nuovi contratti conclusi a partire dal 1° gennaio 2016 che abbiano dichiarato all'impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura ai sensi dell'articolo 1, comma 159, lettera *c)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

d) per «tipologia altri clienti domestici» si intendono i clienti domestici titolari di punti di prelievo cui si applica la tariffa D3 di cui al comma 30.2 del TIT attivi al 1° gennaio 2016;

e) per «Autorità» si intende l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;

f) per «Sistema informativo integrato» si intende il sistema informativo integrato basato su una banca dati dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas naturale e dei dati identificativi dei clienti finali di cui all'art.1-*bis* della legge n. 129/2010, ovvero l'insieme di strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e regole tecniche, per la condivisione, l'integrazione e lo scambio dei flussi di dati funzionali ai processi necessari per il funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e il gas.

Art. 2.

Allineamento banche dati

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 156, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento ai contratti della tipologia altri clienti domestici attivi al 1° gennaio 2016:

a) Acquirente Unico S.p.a. trasmette all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e contenuti definiti d'intesa fra i succitati organi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le informazioni relative ai contratti rese disponibili ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 628/2015/R/EEL del 17 dicembre 2015;

b) l'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni disponibili nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, individua i contratti della tipologia altri clienti domestici per i quali il luogo di fornitura corrisponde alla residenza dell'intestatario e ne comunica gli estremi all'Acquirente Unico S.p.a., secondo modalità e contenuti definiti d'intesa fra i succitati organi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

c) entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Agenzia delle entrate trasmette ad Acquirente Unico S.p.a. le informazioni di cui alla lettera *b)* aggiornate sulla base delle variazioni di residenza intervenute nel periodo, con le modalità e i contenuti definiti d'intesa fra i succitati organi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi della stessa lettera *b)*;

d) Acquirente Unico S.p.a. rende disponibili alle imprese elettriche, tramite il Sistema informativo integrato, le informazioni di cui alla lettera *c)*, entro il 7 novembre di ogni anno.

2. L'Agenzia delle entrate trasmette ad Acquirente Unico S.p.a., secondo tempi, modalità e contenuti definiti d'intesa fra i succitati organi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le informazioni sui soggetti che risultano aver presentato la dichiarazione di non detenzione di apparecchi televisivi di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché la dichiarazione della sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare è già tenuto al pagamento;

b) le informazioni relative ai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, individuati dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello SAT, nei cui confronti non si deve procedere all'addebito sulle fatture per energia elettrica, in quanto il pagamento è stato effettuato con altre modalità, ovvero, in quanto almeno uno dei componenti della famiglia anagrafica risulta esente dal pagamento ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, o per effetto di Convenzioni internazionali;

c) le variazioni intervenute nei dati di cui alle lettere *a)* e *b)*.

Art. 3.

Addebito del canone

1. Acquirente Unico S.p.a., con modalità approvate dall'Autorità, rende disponibili mensilmente alle imprese elettriche, tramite il Sistema informativo integrato, le informazioni necessarie all'addebito del canone nelle fatture. Per la coincidenza del luogo di fornitura di energia rispetto alla residenza, le informazioni sono desumibili direttamente dai contratti della tipologia clienti residenti, e dai contratti della tipologia altri clienti domestici ai sensi dell'articolo 2, comma 1. Ai fini degli importi da

addebitare, le informazioni tengono conto delle regole generali previste dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 e successive modifiche e integrazioni, come specificate dall'Agenzia delle entrate per le diverse casistiche con apposita circolare esplicativa. Per i soggetti nei cui confronti non si deve procedere all'addebito per la presentazione della dichiarazione di non detenzione di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché della dichiarazione della sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare è già tenuto al pagamento, o in quanto il pagamento è stato effettuato con altre modalità, o per effetto delle esenzioni previste dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e da Convenzioni internazionali, le informazioni sono desumibili dai flussi informativi di cui all'articolo 2, comma 2.

2. In sede di prima applicazione le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili alle imprese elettriche entro il 31 maggio 2016.

3. Il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'impresa elettrica inserisce nelle fatture solo le rate del canone scadute nei periodi in cui vi è certezza della titolarità del contratto di fornitura di energia elettrica.

4. Nei casi in cui non siano dovute somme a titolo di consumi elettrici, l'impresa elettrica invia ai clienti le fatture con addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi. In ogni caso, l'impresa elettrica invia ai clienti le fatture con addebito delle rate del canone dovute per l'anno di riferimento, in tempo utile per l'addebito entro il mese di ottobre.

5. In sede di prima applicazione, nella prima fattura emessa successivamente al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute nell'anno in corso. Obbligata all'addebito è l'impresa elettrica che risulta con certezza essere titolare del contratto alla data del 1° luglio 2016.

6. In caso di attivazione di una nuova utenza successivamente all'emissione da parte dell'impresa elettrica delle fatture con scadenza nel mese di ottobre, il canone dovuto viene addebitato, in un'unica soluzione, nella prima rata dell'anno successivo, secondo quanto previsto al comma 1, dall'impresa elettrica che risulta con certezza essere titolare del contratto.

7. In tutti i casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto delle tipologie addebitabili di cui al comma 1, oppure per gli utenti per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale di cui all'allegato A alla delibera dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09 e suoi successivi aggiornamenti, il pagamento avviene ad opera del contribuente mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, utilizzando i codici istituiti dall'Agenzia delle entrate. Esclusivamente per l'anno 2016 il pagamento è eseguito entro il 31 ottobre 2016.

8. Nei casi in cui il contratto sia intestato ad un soggetto della famiglia anagrafica diverso dall'intestatario del canone, l'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello SAT procede alla voltura d'ufficio del canone al titolare del contratto.

Art. 4.

Riversamento dei canoni incassati

1. Le somme riscosse dalle imprese elettriche a titolo di canone sono riversate mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, utilizzando i codici istituiti dall'Agenzia delle entrate, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone riscosso è riversato entro il 20 dicembre di ciascun anno. Ai fini del rispetto della scadenza del 20 dicembre di cui al presente comma si intendono per riscosse le somme incassate nel mese di novembre. Le somme riscosse nel mese di dicembre sono riversate entro il 20 gennaio dell'anno successivo.

2. In caso di pagamento parziale della fattura elettrica senza indicazione da parte dell'utente dell'imputazione delle somme pagate, l'imputazione avviene prioritariamente alla fornitura elettrica. Il pagamento parziale della fattura è effettuato secondo le modalità già ordinariamente definite dalle imprese elettriche per i pagamenti parziali, indicando l'imputazione nella causale di versamento.

3. In caso di mancato pagamento totale o parziale della fattura per la parte relativa ai consumi elettrici, l'impresa elettrica provvede ad inviare solleciti al cliente con le modalità ordinariamente utilizzate, anche per la parte relativa al canone. Per quanto attiene alla quota di canone, le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti sono comunque applicati dall'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello SAT. Qualora entro l'anno solare successivo il cliente non abbia provveduto al pagamento del canone, le azioni di recupero del canone non pagato, unitamente alle relative sanzioni e interessi, sono effettuate dall'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello SAT. In nessun caso il mancato pagamento del canone comporta il distacco della fornitura di energia elettrica.

4. In caso di riversamento eccedente le somme riscosse, l'impresa elettrica recupera l'eccedenza mediante l'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, a decorrere dal mese successivo a quello in cui è stato effettuato il riversamento eccedente.

Art. 5.

Individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo

1. Acquirente Unico S.p.a. trasmette mensilmente all'Agenzia delle entrate i dati di dettaglio relativi al canone addebitabile ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e accreditabile ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nelle fatture dalle imprese elettriche riferiti al mese precedente.

2. Le imprese elettriche trasmettono mensilmente all'Agenzia delle entrate i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno le imprese elettriche trasmettono all'Agenzia delle entrate le rettifiche dei dati di cui al comma 2 per rendere definitivi i dati dell'anno precedente da utilizzare ai fini dell'attività di controllo di cui al presente articolo.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti termini e modalità di presentazione delle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3. In sede di prima applicazione, la trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 relativi al primo mese di addebito è effettuata entro il secondo mese successivo.

5. L'Agenzia delle entrate verifica la corrispondenza tra i dati contenuti nelle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 e le somme riversate dalle imprese elettriche. In caso di tardivo, omesso o parziale riversamento delle somme riscosse, l'Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione alle imprese elettriche con la quale è richiesto il pagamento delle somme non riversate, unitamente alle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e agli interessi moratori nella misura prevista dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29.

6. L'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello SAT utilizza i dati contenuti nelle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 per verificare il corretto versamento del canone da parte degli utenti e determinare, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, l'importo del canone, degli interessi dovuti e delle relative sanzioni. Nei casi in cui la tardività non dipenda da cause imputabili all'utente non si procede all'applicazione di sanzioni e interessi a suo carico.

7. L'Agenzia delle entrate utilizza i dati contenuti nelle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 per verificare il corretto addebito del canone da parte delle imprese elettriche. In caso di omesso, parziale o tardivo addebito del canone, l'Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione alle imprese elettriche con la quale è richiesto il pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 47, degli interessi moratori nella misura prevista dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29.

8. Nei casi di omessa trasmissione dei dati di cui ai commi 2 e 3 o di omessa comunicazione di cui al comma 3, ovvero nei casi in cui le medesime siano state effettuate con dati incompleti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, calcolate sull'ammontare dei canoni che avrebbero dovuto formare oggetto della trasmissione o della comunicazione, al netto dei riversamenti effettuati relativi al periodo di riferimento.

9. I dati di cui al presente articolo sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello SAT anche per fornire informazioni e assistenza ai cittadini.

Art. 6.

Dichiarazioni, reclami e rimborsi

1. Ai fini della dichiarazione di non detenzione di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché della dichiarazione della sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare è già tenuto al pagamento, gli utenti utilizzano esclusivamente il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, n. 45059 del 24 marzo 2016, ed eventuali successive modificazioni. Il modello è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate. Ai contenuti ed alle modalità di presentazione della dichiarazione di non detenzione è data ampia pubblicità nei siti web dell'Agenzia delle entrate e delle imprese elettriche.

2. La richiesta di rimborso del canone, addebitato al cliente dall'impresa elettrica ma non dovuto, è effettuata con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Alle stesse è data ampia pubblicità nei siti web dell'Agenzia delle entrate e delle imprese elettriche.

3. L'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello SAT, verificati i presupposti della richiesta, trasmette ad Acquirente Unico S.p.a. le informazioni necessarie, tra le quali l'importo, ai fini dell'accredito, da parte dell'impresa elettrica che risulta essere con certezza titolare del contratto. Le informazioni sono trasmesse con modalità, tempi e contenuti definiti d'intesa entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. Acquirente Unico S.p.a. entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dei dati rende disponibili alle imprese elettriche, attraverso il Sistema informativo integrato, le informazioni di cui al comma 2, con modalità approvate dall'Autorità.

5. Le imprese elettriche, sulla base dei dati di cui al comma 3, procedono al rimborso mediante accredito della somma sulla prima fattura utile, ovvero provvedono con altre modalità, sempre che le stesse assicurino all'utente l'effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle medesime imprese elettriche, dei dati di cui al comma 3.

6. Nel caso in cui il rimborso di cui al comma 4 non vada a buon fine, l'impresa elettrica comunica all'Agenzia delle entrate le informazioni, trasmesse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, necessarie ai fini del pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello SAT.

7. Le somme rimborsate ai clienti in base al comma 4 sono recuperate dalle imprese elettriche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti previsti dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, a decorrere dal mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso.

Art. 7.

Altre disposizioni

1. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente decreto, l'Agenzia delle entrate riconosce alle imprese elettriche un contributo forfettariamente determinato in complessivi 14 milioni di euro per l'anno 2016 e in 14 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia medesima. L'importo è attribuito alle imprese elettriche dall'Agenzia delle entrate sulla base dei criteri di ripartizione stabiliti dall'Autorità che definisce i contenuti e le modalità attraverso le quali le imprese elettriche devono rendere disponibili all'Autorità stessa le analitiche informazioni relative agli investimenti affrontati per l'implementazione della disciplina recata dal presente decreto.

2. Fino al completo avvio dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i comuni sono tenuti a continuare a trasmettere all'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello SAT, su richiesta, i dati relativi alle famiglie anagrafiche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per le finalità di cui ai commi da 152 a 160 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 8.

Privacy e adempimenti delle imprese elettriche

1. L'Agenzia delle entrate, l'Acquirente Unico S.p.a. e le imprese di energia elettrica, trattano i dati personali per le attività di cui al presente decreto in qualità di titolari del trattamento - ciascuno per la parte di propria competenza - nel rispetto della vigente normativa, con particolare riguardo ai principi di pertinenza, non eccedenza ed alle misure di sicurezza previste dal Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

2. I dati personali trattati in attuazione del presente decreto sono utilizzati, da parte dell'Acquirente Unico e delle imprese di energia elettrica, esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 1, commi 154 e 156 della legge n. 208 del 2015 ed in particolare di addebito delle rate relative al canone Rai nella fattura elettrica o del rimborso del canone non dovuto nonché ai fini riversamento delle somme relative al canone Rai all'erario.

3. Resta fermo l'obbligo di informativa agli utenti da parte delle imprese elettriche, nel rispetto di quanto previsto dal Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, con specifico riferimento alla circostanza che i dati acquisiti in sede di stipula del contratto sono utilizzati anche ai fini dell'addebito del canone. In ogni caso, l'informativa è pubblicata sui siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1, nei quali sono evidenziate in particolare le modalità attraverso le quali è possibile esercitare il diritto di rettifica.

Art. 9.

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 maggio 2016

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1621

ALLEGATO *1*

Reti elettriche non interconnesse delle seguenti isole del territorio nazionale:

Isola di Ustica

Isole Tremiti

Isola di Levanzo

Isola di Favignana

Isola di Lipari

Isola di Lampedusa

Isola di Linosa

Isola di Marettimo

Isola di Ponza

Isola del Giglio

Isola di Capri

Isola di Pantelleria

Isola di Stromboli

Isola di Panarea

Isola di Vulcano

Isola di Salina

Isola di Alicudi

Isola di Filicudi

Isola di Capraia

Isola di Ventotene

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) .

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4 -*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 (Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1938, n. 78, ed è stato convertito in legge dalla L. 4 giugno 1938, n. 880, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 5 luglio 1938, n. 15.

— Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542 (Nuove norme in materia di pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 gennaio 1948, n. 12.

— Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 1997, n. 174, è il seguente:

«Art. 17 *(Oggetto)*. — 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-*bis*);

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;

h-*bis*) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-*ter*) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-*quater*) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;

h-*quinquies*) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.

2-*bis*. .».

— Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera *q)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1998, n. 5, S.O. n. 4.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S. O. n. 123.

— Il testo dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S. O. n. 93, è il seguente:

«Art. 62 *(Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR)*. — 1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'art. 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.

2-*bis*. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'art. 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.

3. L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'art. 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al completamento dell'Anagrafe nazionale, il comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente, costantemente allineati con l'ANPR. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.

4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente.

5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato - città, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:

a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'art. 58;

b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente decreto, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi; *c)* all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010.».

— Il testo dell'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, S. O. n. 285, è il seguente:

«Art. 1 *(Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali)*. — (*Omissis*).

132. A decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa.».

— Il testo dell'art. 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2010, n. 125, S. O. n. 114, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 2010, n. 1766, S. O. n. 174, è il seguente:

«Art. 38 *(Altre disposizioni in materia tributaria)*. — (*Omissis*).

8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di versamento delle somme trattenute e le modalità di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalità di trattenuta mensile possono essere ap-

plicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore.».

— Il testo dell'art. 1, commi da 152 a 161, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2015, n. 302, S. O. n. 70, è il seguente:

«152. Per l'anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è pari, nel suo complesso, all'importo di euro 100.

153. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'art. 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e ha validità per l'anno in cui è stata presentata»;

b) all'art. 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'art. 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223»;

c) all'art. 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui all'art. 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente all'Erario mediante versamento unitario di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le imprese elettriche devono effettuare il predetto riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche».

154. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 156, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma.

155. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al comma 154, si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 5, comma 1, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

156. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 153, 154 e 155 e limitatamente alle finalità di cui ai commi da 152 a 160, l'Anagrafe tributaria, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili, e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché ai soggetti esenti dal pagamento del canone.

157. Al fine di semplificare le modalità di pagamento del canone, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.

158. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è più esercitabile la facoltà di presentare la denunzia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento, di cui all'art. 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare, salvo quanto disposto dal precedente periodo.

159. In sede di prima applicazione di quanto disposto dai commi da 152 a 158:

a) avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute;

b) l'Agenzia delle entrate mette a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del sistema informativo integrato istituito presso l'Acquirente Unico Spa dall'art. 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l'elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 153, lettera *a)*, e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati;

c) le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione.

160. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate:

a) all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista dall'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni;

b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro in ragione d'anno, di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;

c) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

Le somme di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce altresì le modalità di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera *a)*, ferma restando l'assegnazione alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento. Le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità sono attribuite sulla base dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016. Le somme di cui al presente comma non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.

161. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto dei residui. Alle suddette somme si applica quanto previsto dall'art. 34, comma 7, ultimo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.».

— Il testo dell'art. 1-*bis* del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 2010, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 2010, n. 192, è il seguente:

«Art. 1-*bis (Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas)*. — 1. Al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale, è istituito presso l'Acquirente unico S.p.A. un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana i criteri generali per il funzionamento del Sistema.

2. Le modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali flussi potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali sulla base di indirizzi generali definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.

3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili.

4. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema, in conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche all'adozione di misure volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti, nel rispetto delle delibere dell'Autorità medesima in materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa vigente, non possa essere prevista la sospensione della fornitura. Nelle more dell'effettiva operatività del Sistema, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce in via transitoria le modalità di gestione e trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle attività svolte dall'Acquirente unico S.p.A. è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a carico degli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 1989, n. 132.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 1, commi 154 e 159, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 1-*bis* del citato decreto legge 8 luglio 2010, n. 105, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 1, commi 153 e 156 , della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è il seguente:

«Art. 4 *(Famiglia anagrafica)*. — 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.».

— Per il testo dell'art. 1, comma 132, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 1, comma 153, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note alle premesse.

—Per il testo dell'art. 1, comma 132, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2000, n. 302, S. O. n. 219, è il seguente:

«Art. 34 *(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.

2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.

3. All'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "h-*bis*) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720".

4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta.

5. All'art. 37, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "entro il termine previsto dall'art. 2946 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di decadenza di quarantotto mesi".

6. All'art. 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantotto mesi".».

— Per il testo dell'art. 1, comma 132, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 31 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è il seguente:

«Art. 31 *(Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo

per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d'imposta. Nell'ambito delle attività di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'art. 28-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.

1-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'art. 28-*ter* è inserito il seguente:

«Art. 28-*quater (Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo)*. — 1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall'art. 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica».

1-*ter*. All'art. 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "Per gli anni 2009 e 2010" sono sostituite con le seguenti: "A partire dall'anno 2009" e le parole: "le regioni e gli enti locali" sono sostituite con le seguenti: "le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale". Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nonché, in particolare, le condizioni per assicurare che la complessiva operazione di cui al comma 1-*bis* e al presente comma riguardante gli enti del Servizio sanitario nazionale sia effettuata nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

2. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo, le dotazioni finanziarie del programma di spesa "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 13, comma 1, del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è il seguente:

«Art. 13 *(Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione)*. — 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.».

— La legge 26 gennaio 1961, n. 29 (Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 1961, n. 53.

— Il testo dell'art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è il seguente:

«Art. 5 *(Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi)*. — 1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. Nel caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 74-*quinquies* e 74-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sanzione è commisurata all'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione. La sanzione non può essere comunque inferiore a euro 250. Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200.».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 1, comma 153, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2000, n. 302, S. O. n. 219, è il seguente:

«Art. 34 *(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.

2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.

3. All'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "h-*bis*) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720".

4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta.

5. All'art. 37, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "entro il termine previsto dall'art. 2946 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di decadenza di quarantotto mesi".

6. All'art. 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantotto mesi".».

— Il testo dell'art. 31 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è il seguente:

«Art. 31 *(Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d'imposta. Nell'ambito delle attività di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'art. 28-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.

1-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'art. 28-*ter* è inserito il seguente: «Art. 28-*quater*. (Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall'art. 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica».

1-*ter*. All'art. 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "Per gli anni 2009 e 2010" sono sostituite con le seguenti: "A partire dall'anno 2009" e le parole: "le regioni e gli enti locali" sono sostituite con le seguenti: "le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale". Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nonché, in particolare, le condizioni per assicurare che la complessiva operazione di cui al comma 1-*bis* e al presente comma riguardante gli enti del Servizio sanitario nazionale sia effettuata nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

2. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo, le dotazioni finanziarie del programma di spesa "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 62 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è il seguente:

«Art. 4 *(Famiglia anagrafica)*. — 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.».

— Per il testo dell'art. 1, commi da 152 a 160, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse.

16G00101

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2016.

Inserimento degli Uffici di statistica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Istituto per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400» e, in particolare, gli articoli 2, comma 1, lettera *g)*, e 4, riguardanti la partecipazione al Sistema statistico nazionale (Sistan) degli uffici di statistica di enti e organismi pubblici;

Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, che stabilisce la trasformazione in Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (Invalsi) del Centro europeo dell'educazione (CEDE), a sua volta istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce l'Agenzia delle dogane, nonché il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con cui l'Agenzia delle dogane, dal 1° dicembre 2012, ha incorporato l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, assumendo la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Viste le istanze di ingresso nel Sistema statistico nazionale avanzate all'Istituto nazionale di statistica dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) prot. 0002108 (P) del 13 marzo 2015 e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. 42879 del 21 aprile 2015;

Vista la nota SP/466 del 1° settembre 2015 con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato l'esito positivo delle istruttorie condotte ai fini dell'accoglimento delle citate istanze presentate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi);

Considerato il contributo che i richiedenti possono fornire per lo sviluppo dell'informazione statistica ufficiale sotto il profilo del potenziamento della capacità informativa e organizzativa del Sistema statistico nazionale nonché della valorizzazione dei dati amministrativi, con conseguenti economie nella realizzazione delle indagini;

Considerato il parere favorevole espresso dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) nella seduta del 22 giugno 2015;

Sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, titolare di funzioni di vigilanza sull'Invalsi, e il Ministro dell'economia e delle finanze, titolare della funzione di vigilanza sull'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Sentito il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2014, con il quale è stata conferita la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio Maria Anna Madia in materia di semplificazione e pubblica amministrazione e, in particolare, l'art. 1, comma 5, lettera *g)*, relativa all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli uffici di statistica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e sono inseriti nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1287

16A04169

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 maggio 2016.

Modifiche al decreto 30 luglio 2015, concernente la costituzione di un fondo comune d'investimento immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato, inclusi quelli in uso al Ministero della difesa, non più utilizzati a fini istituzionali, nonché diritti reali immobiliari.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 33, comma 8-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sue successive modificazioni (di seguito «art. 33»), il quale prevede che, allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, con le modalità di cui all'art 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari, e che ai predetti fondi possono, apportare beni anche i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 33;

Visto il proprio decreto in data 30 luglio 2015, registrato dalla Corte dei Conti il 3 agosto 2015 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 agosto 2015, con il quale è stata avviata la procedura di costituzione di un fondo comune d'investimento immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato, inclusi quelli in uso al Ministero della difesa, non più utilizzati a fini istituzionali, nonché diritti reali immobiliari;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione di Invimit sgr in data 26 novembre 2015, con la quale è stato istituito il fondo comune di investimento immobiliare chiuso riservato multi-comparto, denominato «i3-Stato/Difesa» (di seguito «Fondo»);

Visto il regolamento di gestione del Fondo approvato con delibera del Consiglio di amministrazione di Invimit sgr del 26 novembre 2015 (di seguito «Regolamento»);

Visto, in particolare, il par. 1.1.2 del Regolamento, secondo il quale il Consiglio di amministrazione della sgr, oltre al comparto A (di seguito: comparto 8-*ter*) e al comparto B (di seguito: comparto 8-*quater*), potrà istituire successivi comparti con propria delibera;

Vista la nota n. 1349/2016 del 21 marzo 2016 con la quale Invimit sgr ha proposto la modifica del decreto ministeriale del 30 luglio 2015 al fine di consentire il conferimento o trasferimento al fondo «i3-Stato/Difesa» anche di immobili di proprietà di soggetti pubblici diversi dallo Stato, di cui al comma 2 dell'art. 33;

Ritenuta l'opportunità di integrare il proprio decreto in data 30 luglio 2015, allo scopo di rendere possibile anche il conferimento di immobili di proprietà degli enti pubblici di cui all'art. 33, comma 2 al comparto 8-*ter* del Fondo;

Ritenuto di dover limitare l'operatività del Fondo al comparto 8-*ter* e al comparto 8-*quater*;

Decreta:

Art. 1.

Al Fondo possono essere conferiti o trasferiti, in aggiunta agli immobili di cui all'art. 1 del decreto 30 luglio 2015, gli immobili di proprietà degli enti pubblici di cui all'art. 33, comma 2.

Art. 2.

L'operatività del Fondo è limitata al comparto 8-*ter* e al comparto 8-*quater*, rimanendo esclusa la costituzione di ulteriori comparti.

Art. 3.

Invimit sgr provvederà alle conseguenti modifiche del Regolamento di gestione del Fondo ed al relativo cambio di denominazione.

Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2016

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1373

16A04183

DECRETO 13 maggio 2016.

Modifiche al decreto 30 dicembre 2015, concernente l'apporto di un immobile di proprietà dello Stato al fondo i3-Università.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 2015, registrato dalla Corte dei Conti il 27 gennaio 2016 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 2016, (di seguito «decreto») con il quale è stato conferito al fondo «i3-Università» (di seguito «Fondo») l'immobile cielo/terra – ubicato a Bari in via Scipione Crisanzio n. 183 a/b/c/d/e/ e via Ravanas n. 233, denominato "ex Manifattura Tabacchi (di seguito "Immobile);

Vista la nota n. U3303/2015 del 24 novembre 2015 con la quale Invimit ha trasmesso la valutazione di stima effettuata dalla società CBRE in data 19 novembre 2015 nella quale vengono indicati due valori, rispettivamente, il valore di mercato alla data del 19 novembre 2015 pari a euro 1.020.000,00 e il valore di apporto pari a euro 1.000.000,00, al netto dello sconto di apporto del 2%;

Vista la nota 2015/21498/CG del 2 dicembre 2015 con la quale l'Agenzia del demanio ha reso noto che la Commissione di congruità, con verbale n. 2015/18936/CG del 21 ottobre 2015, aveva congruito la valutazione di stima dell'Immobile per l'importo di euro 1.000.000,00 effettuata dall'esperto con il rapporto di valutazione definitivo del 19 novembre 2015;

Vista la nota n. U3987/2015 del 31 dicembre 2015 con la quale Invimit ha comunicato che il Consiglio di amministrazione il 22 dicembre 2015 aveva deliberato di accettare il valore di euro 1.020.000,00, «non ritenendo praticabile lo sconto (pari a euro 20.000) congruito dall'esperto indipendente, e di modificare il regolamento di gestione del Fondo, prevedendo che le quote non vengano gestite in regime di dematerializzazione, ma immesse in un certificato cumulativo»;

Vista la nota n. 21119 del 29 febbraio 2016 con la quale la Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro ha chiesto a Invimit di esplicitare le motivazioni sottostanti al nuovo orientamento adottato dalla Società a seguito della mancata accettazione dello sconto di apporto;

Vista la nota n. U1495/2016 del 1° aprile 2016 con la quale la SGR ha precisato che la maggiore valutazione dell'Immobile, che non tiene conto dello sconto di apporto, si giustifica in quanto, diversamente dalle operazioni di apporto in altri fondi gestiti da Invimit, nel caso in questione non è previsto il conferimento in blocco di più immobili;

Visto il regolamento di gestione del Fondo approvato con delibera del CdA della Invimit del 23 dicembre 2014 e modificato con delibere del 20 marzo 2015, del 20 ottobre 2015 e del 22 dicembre 2015 (di seguito «Regolamento»);

Ritenuta l'opportunità di procedere alla modifica del proprio decreto in data 30 dicembre 2015, rideterminando il valore dell'Immobile da apportare, da euro 1.000.000,00 a euro1.020.000,00;

Accertato che, per un mero refuso, gli identificativi catastali di cui all'art. 1 del decreto 30 dicembre 2015 erano stai riportati in modo non corretto.

Decreta:

Art. 1.

Il valore di apporto dell'Immobile di cui al proprio decreto in data 30 dicembre 2015 è rideterminato in euro 1.020.000,00.

Art. 2.

Le quote sottoscritte sono rappresentate da certificati immessi in un certificato cumulativo del Fondo, rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più titolari, tenuto in deposito gratuito amministrato presso la Banca Depositaria, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento.

Art. 3.

L'Immobile di cui all'art. 1 del decreto 30 dicembre 2015 è da intendersi indentificato come segue: Catasto terreni, foglio 95, particella 155 e Catasto fabbricati, foglio 95, particella 155, sub 6 e sub 7.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2016

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1374

16A04184

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 17 maggio 2016.

Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Melannurca Campana» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 417 del 10 marzo 2006.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 417/2006 della Commissione del 10 marzo 2006 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la indicazione geografica protetta «Melannurca Campana»;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 maggio 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, la Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della I.G.P. «Melannurca Campana», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Melannurca Campana», nella stesura risultante a seguito dell'approvazione della domanda di modifica minore pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - Serie C 174 del 14 maggio 2016.

I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta «Melannurca Campana», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 17 maggio 2016

Il dirigente: DE MATTHAEIS

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «MELANNURCA CAMPANA»

Art. 1.

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Melannurca Campana» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n.1151/2012 e dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Melannurca Campana» designa i frutti dei biotipi riferibili alle cultivar di melo «Annurca» e «Annurca Rossa del Sud», prodotti nel territorio ricadente nella regione Campania e definito nel successivo art. 3.

Art. 3.

La zona di produzione della I.G.P. «Melannurca Campana», comprende i territori, interi o parziali, dei seguenti comuni ricadenti nelle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

Provincia di Avellino

Comuni parzialmente interessati: Cervinara, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con il comune di Montesarchio; Est dal confine con il comune di S. Martino V. Caudina fino all'altezza della strada provinciale Rotondi-S. Martino V.C.; Sud dalla strada provinciale Rotondi-S. Martino V.C.; Ovest dal confine con il comune di Rotondi fino alla provinciale Rotondi-S. Martino V.C. Montoro Inferiore, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla via Pescarola per l'intero tratto tra l'innesto con la via Marconi della frazione Preturo e l'innesto con la via Mercatello della frazione Borgo, inoltre, dalla via Marconi della frazione Preturo per il tratto che va dall'innesto con via Pescarola all'innesto con la via Variante; Est dalla SP 90 (detta Borgo) dall'innesto con via Pescarola fino al congiungimento con la SP Turci nella frazione Piazza di Pandola e seguendo tale strada fino alla frazione Misciano all'altezza del ponte del raccordo autostradale SA-AV; Sud dal confine con la provincia di Salerno nel tratto compreso tra la SP Turci e la SS 18; Ovest dalla linea ferroviaria BN-AV-SA nel tratto compreso tra il punto d'intersezione di questa con via Granaro fino al passaggio a livello di Casa Pellecchia e da qui lungo la SS 18 fino al confine con la provincia di Salerno. Montoro Superiore, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada vicinale «Vallone delle Macchie», nel tratto compreso dall'incrocio con la SP 90 fino all'incrocio con la SP 104 che collega la frazione Banzano; Est dalla SP 104 tra l'innesto di questa con la via vicinale «Vallone delle Macchie» fino all'altezza di via dell'Aia della frazione Caliano e da questa fino all'incrocio con la SP Piano-S. Pietro, quindi, partendo da quest'incrocio lungo via Leone fino al congiungimento con via Turci; Ovest dalla strada provinciale Borgo nel tratto compreso dall'innesto con via Pescarola fino a quello con via Turci. Rotondi, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con la provincia di Benevento; Est dal confine con il comune di Cervinara fino all'altezza della strada ex SS 374; Sud dalla strada ex SS 374; Ovest dal confine con il comune di Paolisi fino all'altezza della linea ferroviaria Valle Caudina. S. Lucia di Serino, l'area interessata è delimitata a: Nord-Est dalla strada provinciale che attraversa il centro abitato di S. Lucia collegandolo con Atripalda; Sud dal confine comunale di Serino; Ovest dai confini con i comuni di S. Michele di Serino e S. Stefano del Sole. S. Martino Valle Caudina, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con la provincia di Benevento; Est dal confine con il comune di Pannarano fino all'altezza della strada provinciale Rotondi-Pannarano; Sud dalla strada provinciale Rotondi-Pannarano; Ovest dal confine con il comune di Cervinara. S. Michele di Serino, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con il comune di Cesinali; Est dai confini con i comuni di S. Stefano del Sole e S. Lucia di Serino; Sud dal confine con il comune di Serino; Ovest dalla linea ferroviaria Avellino-Mercato S. Severino. S. Stefano del Sole, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con il comune di Cesinali; Est dalla strada provinciale che collega S. Lucia ad Atripalda; Sud dal confine con il comune di S. Lucia di Serino; Ovest dal confine comunale con S. Michele di Serino. Serino, l'area interessata è delimitata a: Nord dai confini con i comuni di S. Michele di Serino e S. Lucia di Serino; Est dalla SP 28 che collega la frazione Ponte del comune di Serino al comune di S. Lucia di Serino; Sud dal punto di confluenza della SP 28 «frazione Ponte di Serino-S. Lucia di Serino» e della strada provinciale «frazione Ponte di Serino-S. Michele di Serino»; Ovest dalla strada che collega la frazione Ponte del comune di Serino al centro abitato di S. Michele di Serino.

Provincia di Benevento

Comuni interamente interessati: Amorosi, Dugenta, Limatola, Puglianello, S. Salvatore Telesino, Telese. Comuni parzialmente interessati: Airola, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con i comuni di Moiano e Bucciano, a partire dalla rotabile Moiano-Airola; Est dal confine comunale con il comune di Bonea e dal confine amministrativo provinciale; Sud dal confine col comune di Paolisi; Ovest dalla rotabile Moiano-Airola e dalla strada provinciale Caudina per il tratto che collega il centro abitato di Airola con la Nazionale Appia nei pressi del cavalcavia della linea ferroviaria «Valle Caudina». Bonea, l'area interessata è delimitata a: Nord nel primo tratto dalla strada comunale che dalla C.da Fizzo porta al centro abitato passando per le località «Cavarena», «Guide» e «San Biagio»; nel secondo tratto dalla strada comunale che collega il comune di Bonea con la C.da «Varoni» del comune di Montesarchio passando per C.da «Mosca»; Est dal confine col comune di Montesarchio partendo dall'intersezione della strada Bonea-Varoni fino al limite provinciale; Sud dal confine amministrativo con la provincia di Avellino; Ovest dal confine col comune di Airola fino all'intersecazione della strada Bucciano-Montesarchio. Bucciano, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada provinciale Frasso Telesino-Bucciano-Montesarchio; Est e Sud dal confine col comune di Airola; Ovest dal confine col comune di Moiano. Durazzano, l'area interessata comprende tutta l'area pianeggiante adiacente la strada Sant'Agata dei Goti-Durazzano-Cervino, delimitata a: Nord dal rilievo di M. Longano; a Est dal confine con il comune di Sant'Agata dei Goti e dai rilievi di M. Buzzano e M. Aglio, a Sud ed Ovest dal confine amministrativo con la Provincia di Caserta. Faicchio, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada statale che collega Gioia Sannitica con Faicchio fino al centro abitato, successivamente del torrente Titerno nel tratto che va dal centro abitato al confine col comune di S. Lorenzello; Est dal confine col comune di S. Lorenzello; Sud dal confine con i comuni di S. Salvatore Telesino e Puglianello; Ovest dal confine amministrativo con la Provincia di Caserta. Frasso Telesino, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine col comune di Melizzano; Est dalla rotabile Solopaca-Frasso Telesino-Bucciano; Sud dal confine col comune di S. Agata dei Goti; Ovest dal confine col comune di Dugenta. Melizzano, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con i comuni di Amorosi, Telese e Solopaca; Est dalla strada che collega Solopaca con Frasso Telesino; Sud dal confine con i comuni di Frasso Telesino e Dugenta; Ovest dal confine amministrativo con la provincia di Caserta. Moiano, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine col comune di S. Agata dei Goti; Nord-Est dalla strada provinciale Frasso T.-Bucciano; Est dal confine col comune di Bucciano; Sud dal confine col comune di Airola; Ovest dalla provinciale Airola-Moiano-S. Agata de Goti. Montesarchio, l'area interessata è delimitata a: Nord-Est per un primo tratto dal confine con Bonea ed il centro abitato di Montesarchio, dalla strada che collega Bonea con Montesarchio passando per C.da Varoni; per un secondo tratto dalla statale Appia fino al limite provinciale; Sud dal confine amministrativo con la Provincia di Avellino; Ovest dal confine col comune di Bonea. Paolisi, l'area interessata è delimitata a: dal confine col comune di Airola; Est dal confine amministrativo con la Provincia di Avellino; Sud dalla linea ferroviaria «Valle Caudina»; Ovest dal confine col comune di Arpaia. S. Lorenzello, l'area interessata è delimitata a: Nord dal torrente Titerno; Est dal confine con i comuni di Cerreto Sannita e Guardia Sanframondi; Sud dal confine con il comune di Castelvenere; Ovest dal confine con i comuni di Faicchio e S. Salvatore Telesino. Sant'Agata dei Goti, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con i comuni di Frasso Telesino e Dugenta; Est dalla strada provinciale Frasso Telesino-Bucciano, da un tratto del confine con il comune di Moiano e dalle strade provinciali Durazzano-S. Agata dei Goti e S. Agata dei Goti-Moiano; Sud dal confine col comune di Durazzano; Ovest dal confine amministrativo con la Provincia di Caserta.

Provincia di Caserta

Comuni interamente interessati: Aversa, Bellona, Caianello, Calvi Risorta, Camigliano, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Grazzanise, Gricignano, Lusciano, Orta di Avella, Parete, Pastorano, Pignataro Maggiore, Riardo, S. Arpino, S. Cipriano d'Aversa, S. Maria la Fossa, S. Marcellino, S. Tammaro, Sparanise, Succivo, Teano, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa di Briano, Vitulazio. Comuni parzialmente interessati: Ailano, l'area interessata è delimitata a: Nord-Est dalla strada comunale S. Maria Zanneto lungo la curva livello di 275 m s.l.m., sino al nucleo abitato di Ailano e da qui lungo la strada comunale del comune di Raviscanina sino a raggiungerlo; Sud dal confine col comune di Vairano Patenora. Alvignano, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla vicinale che collega masseria Melone con mass. la Vecchia; Est dal confine col comune di Ruviano; Sud dai confini con i comuni di Ruviano e Caiazzo; Ovest seguendo la curva di livello del monte Caracciolo, quota 108 m s.l.m., fino alla strada SS. 158, poi seguendo il rio Tella fino a mass. Melone. Baia e Latina, l'area interessata è delimitata a: Nord-Ovest dalla strada vicinale che staccandosi dalla prov. Dragoni-Baia e Latina collega mass. Burrelli a mass. le Morecine fino al confine com.le con Alife; Nord-Est dal confine col comune di Alife; Sud-Est dal confine col comune di Dragoni; Sud-Ovest dalla strada provinciale Dragoni-Baia e Latina nel tratto dal confine con Dragoni fino a ponte Murato. Caiazzo, l'area interessata è delimitata a:

Nord dal confine col comune di Alvignano; Est dal confine col comune di Ruviano; Sud-Est dalla strada SS. 78 Sannitica nel tratto da mass. Fasulo a mass. Pisciacchione; si segue poi la comunale per mass. Pietramarino-la Torre-mass. Santoro, da qui si segue la strada Caiazzo-Alvignano fino a mass. Pescara, proseguendo in direzione S. Pietro-Trappeto fino a Mondrone. Capua, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con i comuni di Vitulazio, Bellona e Pontelatone; Est dalla vicinale che dal Volturno porta a mass. Conte Mauro, da qui seguendo la SS. Sannitica n. 87 in direzione c.da Mazzarella fino a S. Angelo in Formis; da qui, in direzione sud, seguendo la curva di livello, a quota 50 m s.l.m., del monte Tifata fino al confine con S. Prisco; Sud dai confini con i comuni di S. Maria la Fossa, S. Tammaro, S. Maria C.V. e S. Prisco; Ovest dal confine col comune di Cancello Arnone. Carinola, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con Sessa A. lungo la SS Appia fino all'incrocio per Ventaroli, da qui seguendo la strada per S. Ianni, risalendo lungo la strada per Cappelle fino al confine con Teano; Est dai confini con i comuni di Teano e Francolise; Sud dalla Ciamprisco-Nocelleto-Carinola; Ovest dalla strada Carinola-Cascano. Castel di Sasso, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con il comune di Pontelatone e dalla strada Cisterna-Strangolagalli nel tratto mass. Adinolfi-S. Marco-Strangolagalli; Est dalla strada Strangolagalli-mass. Lombardi fino al confine con Piana di Caiazzo, seguendo poi questo confine (in direzione *sud)* fino alla strada Taverna Nuova-Piana di Caiazzo; Sud lungo la strada Taverna Nuova-Piana di Caiazzo nel tratto da mass. S. Berardino a mass. Castagna; Ovest dal confine col comune di Pontelatone. Cellole, l'area interessata è delimitata a: Nord, Est e Ovest dal confine con il comune di Sessa Aurunca; a Sud-Ovest dalla SS n. 7-*quater* Domitiana fino ad incontrare il comune di Sessa Aurunca. Conca della Campania, l'area interessata è delimitata a: Nord-Est con la SS 6 Casilina; Nord-Ovest dal confine col comune di Mignano Montelungo; Ovest dal confine col comune di Galluccio; Sud a partire dal confine com.le con Galluccio in loc. Selva Seggi lungo la vicinale che porta a Vezzuola, loc. Pantanello, loc. Gli Stagli, loc. Viapiano; da qui lungo la strada Orchi-Tuoro di Teano fino al confine comunale con Tora e Piccilli. Dragoni, l'area interessata è delimitata a: Nord-Ovest dal confine col comune di Baia e Latina; Nord-Est dal confine col comune di Alife; Sud-Est dalla SS. 158 nel tratto da ponte Margherita a loc. Pantano; Sud-Ovest dalla strada provinciale Dragoni-Baia e Latina, nel tratto loc. Pantano-confine com.le di Baia e Latina. Falciano del Massico, l'area interessata è delimitata a: Nord-Ovest dalla strada Mondragone-Falcione del Massico fino al confine comunale con quest'ultimo; ad Est con il confine di Carinola; a Sud-Est dal confine con il comune di Mondragone. Formicola, l'area interessata è delimitata a: Nord/Nord-Est dalla strada che collega Rocchetta e Croce a Fondola, Cavallari, Formicola fino in loc. mass. Campo ad incontrare il confine con Pontelatone; Sud dal confine col comune di Pontelatone; Ovest dai confini con i comuni di Giano Vetusto, Camigliano e Bellona. Francolise, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con i comuni di Teano e Sparanise; Est dal confine col comune di Sparanise; Sud dal confine con il comune di Cancello A. fino all'incrocio con la strada Brezza-S. Andrea-Pizzone-Ciamprisco, e dalla suddetta strada fino al confine con Carinola; Ovest dai confini con i comuni di Carinola e Teano. Galluccio, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con i comuni di Rocca d'Evandro e Mignano M.; Est dal confine col comune di Conca della Campania; Sud a partire dal confine con Conca della Campania dalla vicinale che congiunge loc. Madonna del Sorbello, Fortinelli, Spicciano e Fulighi; e dal confine col comune di Sessa Aurunca; Ovest dal confine col comune di Rocca d'Evandro. Giano Vetusto, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con il comune di Rocchetta fino all'incrocio con la strada comunale Selva a quota 275 m s.l.m.; Nord-Est dalla strada comunale Selva e dalla strada comunale Capitolo fino al centro abitato di Giano. Si prosegue lungo la strada vicinale Fontana e per la strada comunale che collega Giano a Camigliano sino al confine amministrativo di tale comune; Sud-Ovest dai confini con i comuni di Pignataro e Pastorano; Ovest dal confine col comune di Calvi Risorta. Maddaloni, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine col comune di Valle di Maddaloni; Est/Sud-Est dalla curva di livello, quota 200 m s.l.m., del colle Castellone passando per mass. Garofalo, loc. la Crocella, e si chiude in corrispondenza della intersezione della via Sannitica con la strada che porta alla stazione ferroviaria di Maddaloni Inferiore; Ovest dalla curva di livello, quota 195 m s.l.m., del monte S. Michele. Marzano Appio, l'area interessata è delimitata a: Nord Ovest dal confine con i comuni di Tora e Piccilli e Presenzano; Est dal confine col comune di Vairano P.; Sud dal confine col comune di Caianello; Ovest dal confine col comune di Caianello, poi da Tuoro Casale dalla strada per Fragoni, Piedituoro, Mass. Vespasiano, Mass. Santi, Boiani, Ameglio, Centella, mass. Ciorlano fino alla SS. n. 6 e proseguendo in direzione nord lungo la vicinale che costeggia la loc. Castagneto fino al confine col comune di Tora e Piccilli. Mignano Montelungo, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada ferrata, dal fiume Peccia fino a Vaco, poi dalla vicinale costeggiando loc. Romano fino alla SS Casilina; da qui lungo la curva di livello del monte Rotondo a quota 150 m s.l.m. fino a mass. Porcaro; Est da mass. Porcaro lungo la curva di livello del monte Cavallo, monte Cesina, quota 200 m s.l.m., e del colle Amato; Sud dai confini con i comuni di Conca della Campania e Galluccio; Ovest dal confine con Galluccio lungo la vicinale per Caspoli, la strada per Campo, Casale, loc. Teroni, di qui seguendo Fosso Camponi ed il Fosso del Lupo fino al confine regionale col Lazio. Mondragone, l'area interessata è delimitata ad Ovest dalla strada che congiunge la località Masseria del Papa con la località Casino della Starza; di qui al confine Nord prosegue lungo la strada per Falciano del Massico, fino al relativo confine comunale; a Nord-Est dal confine con il comune di Falciano del Massico; a Sud dal canale Savane nel tratto compreso tra il confine con detto comune e la località Masseria del Papa. Pietramelara, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada Riardo-Pietramelara-Baia; Est dal confine col comune di Roccaromana; Ovest dal confine del comune di Riardo; Sud dalla curva di livello di 300 m s.l.m. sino a località Ceraselle e da qui sino alla località di Valle di Trabucco, lungo la curva di livello di 400 m s.l.m., quindi lungo la strada comunale tra Pietramelara ed il comune di Rocchetta, in direzione di quest'ultimo a quota 500 m s.l.m. e infine, lungo la curva di livello di 300 m s.l.m. fino al confine con il comune di Riardo. Pietravairano, l'area interessata è delimitata a: Nord-Ovest dal confine col comune di Vairano P.; Nord-Est: dai confini con i comuni di Raviscanina, S. Angelo d'Alife; Sud-Est dal confine con i comuni di Pietramelara, Roccaromana, Baia e Latina; dal confine col comune di Baia e Latina — in loc. Santoianni — si segue la vicinale a quota 133 m s.l.m. per mass. Vaccareccia, questa costeggia il bosco di monte Fossato, per raggiungere poi mass. Brunori, mass. Starze, loc. Puglianello, loc. Bocca della Petrosa, infine costeggia monte Monaco fino ad incontrare il confine col comune di Pietramelara; Sud dal confine con i comuni di Riardo e Pietramelara. Pontelatone, l'area interessata è delimitata a: Nord-Ovest dal confine col comune di Formicola; Est partendo dal confine con Formicola seguendo la strada per Savignano-Casalicchio, da qui lungo la vicinale per mass. Corterosa, poi lungo la curva di livello del monte Nizzola, quota 130 m s.l.m, fino a Prea; da Prea a Cisterna si segue il confine con comune di Castel di Sasso; da Cisterna si segue la strada per mass. Aia Vecchia-mass. Adinolfi fino ad incontrare nuovamente e seguire (verso *sud)* il confine comunale di Castel di Sasso fino a mass. Castagna; Sud dalla strada che, proveniente dalla Fagianeria congiunge mass. Castagna-Taverna Nuova-mass. Uranno fino al confine con Bellona; Ovest dal confine con i comuni di Bellona e Camigliano. Pratella, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada che collega la località mass. Quattro Stradoni con località Mastrati per poi proseguire per il vallone che costeggia il colle di Mastrati sino al crinale del Monte Cappella a quota 650 m s.l.m., continuando lungo il vallone Rava della Stella fino in prossimità dell'abitato di Pratella ed infine verso località Colle Pizzuto sino al confine del comune di Ailano; Sud-Est dal confine del comune di Ailano; Sud dal confine col comune di Vairano-Patenora; Ovest dai confini con i comuni di Sesto Campano e Presenzano. Presenzano, l'area interessata è delimitata a: Nord-Ovest dalla strada comunale che parte dal km 164 della SS n. 6 Casilina sino alla località mass. Quercia al centro abitato di Presenzano, per poi seguire la curva di livello di 300 m s.l.m., sino alle condotte della centrale idroelettrica di Presenzano e da qui lungo la curva di livello di 200 m s.l.m. fino al confine comunale di Sesto Campano; Nord-Est dai confini con i comuni di Sesto Campano e Pratella; Est/Sud-Est dal confine col comune di Vairano P.; Sud dal confine col comune di Marzano Appio; Sud-Ovest dal confine col comune di Tora e Piccilli. Rocca d'Evandro, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine regionale con il Lazio (comune di Cassino); Est dal confine col comune di Mignano M., seguendo poi il fiume Peccia fino alla vicinale che porta a loc. Colli e da qui a Rocca d'Evandro; da qui lungo la strada vicinale per Campolongo, Cucuruzzo, loc. Campanara fino al confine con Galluccio; Sud dal confine col comune di Sessa Aurunca; Ovest dal confine regionale con il Lazio (comuni di Castelforte, S. Andrea, S. Ambrogino, S. Apollinare). Roccamonfina, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada Fontanafredda-S. Domenico-Roccamonfina-Tavola-Tuoro di Tavola; Est dal confine col comune di MarzanoAppio, poi dalla vicinale Tuoro di T.-Garofali fino ad incontrare e seguire il confine con il comune di Teano; Sud dalla vicinale che staccandosi dal confine con Teano in loc. Cambre giunge, lambendo il monte Torrecastiello fino a loc. mass. Perrotta; da qui segue il confine comunale con Sessa A. fino a loc. «le Forche»; Ovest dalla vicinale che congiunge «le Forche»-m. di Sotto-Fontanafredda. Roccaromana, l'area interessata è delimitata a: Est e Sud dal confine amministrativo, al 1994, della Comunità Montana Monte Maggiore; Ovest dal confine col comune di Petramelara. Ruviano, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine col comune di Alvignano; Est dalla vicinale che collega mass. Franco a loc. Ponte Nuovo; Sud-Est dalla strada SS. 87 Sannitica nel tratto Ponte Nuovo-

mass. Fasulo; Ovest dal confine con i comuni di Alvignano e Caiazzo. S. Pietro Infine, l'area interessata è delimitata a: Nord-Est dal confine amministrativo, al 1994, della Comunità Montana Monte S. Croce; Sud dal confine col comune di Mignano M.; Nord-Ovest dal confine regionale con il Lazio (comune di S. Vittore). Sessa Aurunca, l'area interessata è delimitata a: Nord-Ovest dal confine regionale col Lazio; Nord-Est dal fiume Garigliano in loc. Taverna Vecchia lungo la mulattiera Taverna V.-mass. Tonda, Aconursi, Corigliano; da Corigliano lungo la strada che congiunge Corigliano-Li Paoli-Fontanaradina-Ponte; Est dalla strada che congiunge Ponte-Sessa A. fino all'incrocio con la SS. Appia in loc. S. Rocco; Sud dalla strada che staccandosi dalla SS. Appia raggiunge la frazione Avezzano e prosegue verso le frazioni Corbello, Carano e Piedimonte Massicano, fino all'incrocio con la SS n. 7-*quater* Domiziana, da qui il confine Ovest prosegue lungo la medesima SS n. 7-*quater* Domiziana fino al confine con il comune di Cellole. Tora e Piccilli, l'area interessata è delimitata a: Nord-Ovest dal confine con il comune di Conca della Campania; Nord-Est dal confine col comune di Presenzano; Sud dalla strada Conca della Campania-Tuoro di Teano-Piccilli fino a loc. Convento S. Antonio; poi lungo la vicinale che da Convento S. Antonio raggiunge Piccilli; da qui lungo la strada che da Piccilli lambisce loc. Fontana Caponi, e poi lungo la vicinale che raggiunge il confine di Marzano Appio. Vairano Patenora, l'area interessata è delimitata a: Nord dai confini con i comuni di Pratella e Ailano; Est dal confine con il comune di Pietravairano, poi da mass. S. Pasquale segue la strada per Cirelli, Marzanello, Acquarelli; da qui segue la vicinale per loc. il Palazzone, loc. Cava, contrada Pizzomonte fino a costeggiare l'abitato di Vairano P.; da qui segue la strada per Greci fino a loc. Marcone; da loc. Marcone segue la curva di livello, quota 144 m s.l.m., costeggiando mass. Pacchiadiello, mass. del Parco, mass. Ferraro, loc. Falso Piano, fino a Scafa di Vairano; da qui lungo il tratturo, a quota 112 m s.l.m., fino ad incontrare il confine col comune di Ailano; Sud dal confine con i comuni di Pietravairano e Riardo; Ovest dai confini con i comuni di Caianello, Marzano Appio, Presenzano. Valle di Maddaloni, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine col comune di Caserta; Est dal confine amministrativo con la Provincia di Benevento fino alla strada pedemontana che collega mass. Benzi a mass. Papa; Sud-Est dalla pedemontana mass. Pepe-mass. Benzi in direzione loc. Molino; poi dalla curva di livello del monte Airola, quota 200 m s.l.m., fino alla intersezione col confine con Maddaloni; Sud dal confine col comune di Maddaloni; Nord-Est a partire dal confine con Maddaloni lungo la curva di livello, quota 195 m s.l.m., della dorsale monte Calvi, monte Manio, fino da incontrare il confine con il comune di Caserta. Villa Literno, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine col comune di Cancello Arnone; Est dai confini con i comuni di Casal di Principe e S. Cipriano d'Aversa; Sud dal confine col comune di Qualiano; Ovest dalla strada di bonifica proveniente dal lago Patria, che a partire da loc. Scorza di Radice, in direzione nord incrocia le provinciali Trentola-Ischitella in loc. «le Trenta moggia», e Villa Literno-Domitiana in loc. «Giardino», fino al raggiungimento dei Regi Lagni, al confine con comune di Cancello Arnone.

Provincia di Napoli

Comuni interamente interessati: Acerra, Brusciano, Caivano, Calvizzano, Castello di Cisterna, Marano di Napoli, Mariglianella, Marigliano, Mugnano di Napoli, Nola, Pomigliano d'Arco, Qualiano, Quarto, Saviano, S. Antimo, S. Vitaliano, Villaricca. Comuni parzialmente interessati: Bacoli, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla masseria Strigari; Est dalle masserie Baccalà, Coppola e Salemme; Sud dalla C. Scamardella proseguendo per la cava di tufo; Ovest dalla loc. Trippitello e dal Castello di Baia. Cercola, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con i comuni di Volla e Pollena-Trocchia; Est dal confine col comune di Pollena Trocchia; Sud dal confine con il comune di Massa di Somma; Ovest dal confine col comune di S. Sebastiano al Vesuvio, dalla strada che congiunge Massa di Somma a S. Sebastiano al Vesuvio e dal confine col comune di Napoli. Giugliano, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine amministrativo con la Provincia di Caserta; Est dai confini con i comuni di S. Antimo, Melito, Mugnano, Villaricca, Qualiano, Frazione di Villaricca e Quarto; Sud dal confine col comune di Pozzuoli; Ovest il limite è costituito dal Canale Vico Patria, dal punto in cui incontra il confine con la provincia di Caserta fin dove incrocia la Tangenziale di Napoli; dalla Tangenziale di Napoli, dal punto in cui incontra il canale suddetto al quadrivio di Patria; dalla Circumvallazione Esterna di Napoli dal quadrivio di Patria fino all'incrocio con la via Domitiana; dalla stessa via Domitiana, dall'incrocio con la Circumvallazione di Napoli, in direzione sud, fino al punto in cui la stessa incrocia la via Madonna di Pantano in località Licola. Massa di Somma, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con il comune di Cercola; Est dal confine con Pollena T. fino alla SS n. 268; Sud dalla SS n. 268; Ovest dal confine con il comune di S. Sebastiano al Vesuvio. Ottaviano, l'area interessata è delimitata a: Nord ed Est dal confine con i comuni di Nola e S. Gennaro Vesuviano; Sud dal confine con il comune di S. Giuseppe Vesuviano; Ovest dalla statale n. 268 variante del Vesuvio e dal confine col comune di Somma Vesuviana. Napoli, la prima area interessata è delimitata a: Nord dal confine con i comuni di Marano e di Quarto; Est dalla strada provinciale Marano-Pianura; Sud da via Pallucci, via Provinciale Pianura fino al confine con il comune di Pozzuoli; Ovest dal confine col comune di Pozzuoli. La seconda area interessata confina a: Nord con il confine del comune di Mugnano di Napoli passando per via Cupa della Filanda proseguendo in direzione Sud-Est per via Piedimonte d'Alife, via Vicinale Vecchia Miano-Piscinola, in direzione Sud per via Miano, in direzione Est per viale Colli Aminei, via M. Pietravalle, in direzione Sud per via Pansini, via Montesano, in direzione Nord per via G. Quagliariello, strada comunale Santa Croce ad Orsolone, via Cupa della Paradina, strada comunale Margherita, Cupa 1° Vrito sino ad incontrare il comune di Marano di Napoli. Pollena Trocchia, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con i comuni di Volla e Casalnuovo; Est dal confine con il comune di S. Anastasia; Sud dalla statale n. 268 variante del Vesuvio; Ovest dal confine con il comune di Massa di Somma. Pozzuoli, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine col comune di Quarto; Est dal confine col comune di Napoli; Sud il limite è costituito da via Cofanara, dal punto in cui incontra il confine con il comune di Napoli fino alla sua immissione in via Pietrarsa; da via Pietrarsa fino alla sua immissione in via S. Vito; da via S. Vito fino alla sua immissione sulla via Campana all'altezza del raccordo della Tangenziale di Napoli; Ovest da via Campana dall'incrocio con il raccordo della Tangenziale di Napoli fino al confine col comune di Quarto. S. Anastasia, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con i comuni di Casalnuovo e Pomigliano; Est dal confine col comune di Somma Vesuviana; Sud dalla strada statale n. 268 variante del Vesuvio; Ovest dal confine col comune di Pollena Trocchia. S. Giuseppe Vesuviano, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine col comune di Ottaviano; Est dal confine con i comuni di S. Gennaro V. e Poggiomarino; Sud dal confine con i comuni di Poggiomarino e Terzigno; Ovest dalla statale n. 268 variante del Vesuvio. S. Sebastiano al Vesuvio, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine col comune di Cercola; Est dal confine con Massa di Somma; Sud ed Ovest dalla statale n. 268 variante del Vesuvio. Somma Vesuviana, l'area di interesse è delimitata a: Nord-Ovest dal confine con i comuni di Castello di Cisterna e Brusciano; Nord dal confine con i comuni di Mariglianella e Marigliano; Est dal confine con i comuni di Scisciano, Saviano, Nola e Ottaviano; Sud dalla strada statale n. 268 variante del Vesuvio; Ovest dal confine col comune di S. Anastasia.

Provincia di Salerno

Comuni interamente interessati: Bellizzi, Montecorvino Pugliano. Comuni parzialmente interessati: Baronissi, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine comunale con Fisciano — tratto che, partendo dal km 10 della SS n. 88, costeggia Bolano fino a giungere poco sopra Orignano; Est dalla strada che da sopra Orignano costeggia Caprecano e Fusara; Sud dalla curva di livello che da Fusara costeggia Ervanita, Vissiniello, quindi da strada che attraversa Aiello giunge sulla SS n. 88 tra il km 6 e il km 7; Ovest dalla strada che, partendo dalla statale n. 88, nei pressi di Acquamela, attraversa Saragnano, Capo Saragnano, Casa Napoli, si immette sulla SS 88 all'altezza di Baronissi fino a giungere al confine comunale con Fisciano. Battipaglia, l'area interessata è delimitata a: Sud, partendo dal punto nei pressi del podere S. Donato, dal fiume Tusciano che passa sotto Cifariello, si immette, prima di Fosso, sulla strada che attraversa Tavernola, Tenente Santa Lucia, S. Lucia inferiore, risale fino a S. Lucia superiore, si immette sulla SS n. 18 tra il km 76 e il km 77, risale lungo la SS 18 fino al km 73, prosegue verso Battipaglia che costeggia immettendosi sulla SS n. 19 tra il km 1 e il km 2 fino al confine con il comune di Eboli dopo il km 3 della SS 19; Est lungo il confine con il comune di Eboli fino all'intersezione dei comuni di Eboli e Olevano; Nord lungo il confine con il comune di Olevano e di Montecorvino Rovella fino all'intersezione tra i comuni di Montecorvino R., Bellizzi e Battipaglia; Ovest lungo il confine con il comune di Bellizzi e poi di Pontecagnano lungo il torrente Lama fino ad immettersi nel fiume Tusciano. Campagna, l'area interessata è delimitata a: Nord dal punto di intersezione tra la SS n. 91 al km 126 e la strada provinciale proveniente da Verticelli e Rofigliani in corrispondenza di Quadrivio; Ovest dalla SS n. 91 da Quadrivio fino al confine del comune di Eboli e da questo fino all'intersezione dei comuni di Eboli, Serre e Campagna sul fiume Sele nei pressi della piana di Vicario; Sud dal fiume Sele attraverso il Ponte Sele lungo la strada che immette alla località Verticelli; Est da località Verticelli lungo la strada provinciale fino a loc. Quadrivio. Eboli, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine con il comune di Olevano al di sotto di Monticelli dalla strada che passando al di sopra di Vallone del Lupo costeggia Melito, Tranna e giunge ad Eboli si immette alla SS n. 19 tra il km 8 e il km 9, si immette sulla SS n. 91 sino al confine con

il comune di Campagna; Est dal confine con il comune di Campagna sino all'intersezione dei comuni di Campagna, Serre ed Eboli; Sud dal confine con Serre lungo il fiume Sele da cui, all'altezza di Lagaro, si immette sulla strada in direzione Le Chiuse che, poi, attraversa masseria Rosale di sopra e le Canoniche fino a Consiglio, da qui costeggiando Scorziello di sotto, giunge nei pressi della Cava di Rena; Ovest da Cava di R. lungo la strada che costeggia la Francesia fino alla SS n. 19 in cui si immette all'altezza del km 5 per poi ripiegare sempre lungo la SS n. 19 fino al confine con il comune Battipaglia che segue fino al confine con Olevano. Fisciano, l'area interessata è delimitata a: Sud dal confine comunale con Baronissi, dal tratto che partendo dal km 10 della SS n. 88 costeggia Bolano fino a giungere a Orignano; Ovest dal confine comunale con Mercato S. Severino; Nord dal confine comunale con Montoro Inferiore da Piazza di Pandola sino al confine con Mercato S. Severino; Est dalla strada che partendo da Orignano costeggia Penta, Fisciano, Carpineto, Villa, Pizzolano, Madonna del Soccorso fino al confine con Montoro Inferiore. Giffoni Sei Casali, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada provinciale che da S. Cipriano Picentino passa per Prepezzano, Capitignano, fino al confine con il comune di Giffoni Valle Piana; Est dal confine con il comune di Giffoni Valle Piana; Sud dal confine con il comune di Giffoni Valle Piana lungo il fiume Picentino; Ovest dal confine con il comune di S. Cipriano Picentino. Giffoni Valle Piana, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada provinciale che da Capitignano passando per Mercato S.S. fino al confine con il comune di Montecorvino R.; Est dal confine con il comune di Montecorvino R. fino all'intersezione dei confini tra il comune di Montecorvino Pugliano, di Montecorvino R. e di Giffoni V. P.; Sud dal confine con Montecorvino P., di Pontecagnano fino al punto in cui si intersecano i confini dei comuni di Giffoni V.P., di Salerno e di Pontecagnano; Ovest dal suddetto punto di intersezione, dal confine con Salerno, di S. Cipriano (lungo il fiume Picentino) e di Giffoni Sei Casali. Mercato S. Severino, l'area interessata è delimitata a: Sud dalla strada provinciale che partendo tra il km 11 e km 12 della statale n. 88 costeggia le frazioni di Corticelle e Spiano; Ovest dalla strada provinciale che da Spiano prosegue per Oscato, Curteri, Mercato S. Severino, Pandola, Acigliano fino al confine con il comune di Montoro Inferiore; Nord dal confine con il comune di Montoro Inferiore — tra il km 16 e 17 della SS n. 88; Est confine con il comune di Fisciano. Montecorvino Rovella, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada provinciale che da Montecorvino Rovella arriva al confine con il comune di Olevano sul Tusciano; Ovest dal confine con il comune di Montecorvino Pugliano e di Giffoni Valle Piana; Sud dal confine con il comune di Bellizzi e, poi, di Battipaglia fino all'intersezione con il comune di Bellizzi, Montecorvino P. e Montecorvino R.; ad Est dal confine con il comune di Olevano sul Tusciano fino all'intersezione dei confini di Olevano, Battipaglia e Montecorvino R.. Olevano sul Tusciano, l'area interessata è delimitata a: Nord dalla strada provinciale che dal confine con il comune di Montecorvino Rovella arriva fino alla frazione di Salitto; Est dalla strada provinciale che da Salitto, passando per frazione Monticelli, e per un tratto del confine con Eboli arriva al confine con il comune di Battipaglia; Ovest dal confine con il confine di Montecorvino Rovella; Sud dal confine con Battipaglia. Pontecagnano Faiano, l'area interessata è delimitata a: Nord dal confine col comune di Giffoni Valle Piana; Est dal confine con il comune di Bellizzi e poi di Montecorvino Pugliano fino all'intersezione dei confini di Montecorvino P., Giffoni V.P. e Pontecagnano; Ovest dal confine con il comune di Salerno e, salendo, dal confine con il comune di Giffoni Valle Piana fino alla linea ferroviaria FFSS, segue tale linea ferroviaria immettendosi sulla strada che va in direzione della litoranea, attraversando la C.da Fra Diavolo quindi prosegue parallelamente alla litoranea a partire da Piantanova in direzione Picciola e del confine con Battipaglia sul fiume Tusciano al podere S. Donato; Sud dal confine con Battipaglia. Salerno, l'area interessata è delimitata a: Nord dall'intersezione del confine tra il comune di S. Cipriano Picentino, Giffoni Valle Piana e Salerno; Ovest da tale punto lungo la strada provinciale che passa per Staglio e giunge a Fuorni; Sud dalla statale n. 18 — km 61/62 — da Fuorni sino al confine con il comune di Pontecagnano Faiano; Est dal confine con Pontecagnano con il comune di Giffoni V.P. sino al punto di intersezione sopra menzionato. S. Cipriano Picentino, l'area interessata è delimitata a: Sud dalla strada provinciale che costeggia Porte di Ferro, Contrada Alfani fino al confine con S. Mango Piemonte; Ovest dalla strada provinciale che da S. Mango Piemonte costeggia la frazione di Pezzano fino a S. Cipriano Picentino; Nord fino al confine con il comune di Giffoni Sei Casali; Sud-Est dal confine con il comune di Giffoni Valle Piana lungo il fiume Picentino. S. Mango Piemonte, l'area interessata è delimitata a: Ovest ed a Sud dal confine con il comune di Salerno lungo il Rio Sordina; Est confine con il comune di S. Cipriano Picentino fino all'intersezione con il comune di Salerno; Nord dalla strada provinciale che dal confine con Salerno, sopra Sordina, attraversa S. Mango e giunge fino al confine con S. Cipriano.

Art. 4.

Le condizioni e i sistemi di coltivazione dei meleti destinati alla produzione della I.G.P. «Melannurca Campana» tradizionalmente attuati nel comprensorio tendono ad ottenere produzioni di qualità e, in special modo per i nuovi impianti, atti a non modificare le specifiche caratteristiche qualitative dei frutti. Nei meleti è ammessa la presenza di altre varietà di melo, oltre l'Annurca e l'Annurca Rossa del Sud, ai fini di idonea impollinazione, nella misura massima del 10% delle piante. Nei meleti sono considerati idonei il franco di melo e i portainnesti clonali e tutte le forme di allevamento in grado di garantire produzioni di elevate caratteristiche qualitative. Il sistema d'impianto raccomandato è a filari singoli, per assicurare la migliore esposizione delle piante alla radiazione solare diretta con un numero di piante per ettaro variabile, ma comunque mai superiore a 1666 piante a ettaro. La produzione unitaria massima consentita di mele aventi diritto alla I.G.P. «Melannurca Campana», pur con le variabili annuali in funzione dell'andamento climatico, è fissata in 45 tonnellate ad ettaro. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di un meleto in coltura promiscua dovrà essere calcolata in rapporto alla superficie effettivamente investita a melo.

Non è ammesso il diradamento chimico dei frutti. La raccolta dei frutti dalla pianta deve essere effettuata a mano. Successivamente alla raccolta, al fine di completare la colorazione rossa dei frutti, questi vengono posti in «melai» costituiti da piccoli appezzamenti di terreno, sistemati adeguatamente in modo da evitare ristagni idrici, di larghezza non superiore a metri 1,50 su cui sono stesi strati di materiale soffice vario. I frutti sono disposti su file esponendo alla luce la parte meno arrossata, i melai sono protetti dall'eccessivo irraggiamento solare con apprestamenti di varia natura. Le operazioni di arrossamento sono obbligatorie per entrambe le varietà. Non sono ammessi trattamenti fitosanitari alle mele durante la fase di arrossamento. Le operazioni di raccolta e di arrossamento dei frutti vanno completate entro il 15 dicembre. Le mele raccolte devono presentarsi sane, indenni da attacchi parassitari, prive di residui antiparassitari, come per legge e di sapori estranei.

Art. 5.

Gli impianti idonei alla produzione della I.G.P. «Melannurca Campana» sono iscritti nell'apposito elenco, attivato, tenuto e aggiornato da un apposito organismo di controllo, che risponda ai requisiti di cui alle vigenti norme in materia; questi è tenuto a verificare, attraverso opportuni sopralluoghi, la sussistenza delle condizioni tecniche e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco di cui sopra. Qualora l'iniziativa di tenere un analogo elenco sia già stata assunta, per altri scopi da un soggetto pubblico, l'organismo di controllo potrà avvalersi delle informazioni e delle risultanze dei relativi accertamenti in esso contenute. L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità delle produzioni ed i relativi controlli, di cui all'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012, saranno comunque effettuati dall'organismo di controllo. Le strutture di condizionamento del prodotto devono risiedere operativamente nel territorio delimitato nell'art. 3 ed essere iscritte in altro apposito elenco, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo, secondo le modalità di cui al primo comma.

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è Agroqualità S.p.A. Indirizzo: viale Cesare Pavese n. 305 I - 00144 Roma. Tel.: +39/0654228675 - fax: +39/0654228692 e-mail: agroqualita@agroqualita.it.

Art. 6.

All'atto dell'immissione al consumo, il prodotto, allo stato fresco, ammesso a tutela deve avere le seguenti caratteristiche:

Per la varietà «Annurca»:

forma del frutto: appiattita-rotondeggiante o tronco conico breve, simmetrica o leggermente asimmetrica;

dimensioni: 60 mm di diametro a frutto (valori minimi), nel caso sia prodotto su franco 55 mm di diametro a frutto (valori minimi);

buccia: di medio spessore o spessa; di colore alla raccolta, giallo-verdastro con striature rosse sul 50-80% della superficie e con sovracolore rosso sul 90-100% della superficie dopo il periodo di arrossamento a terra; nel caso sia prodotto su franco è ammessa una buccia di medio spessore o spessa, di colore, alla raccolta, giallo-verdastro con striature rosse sul 40-70% della superficie e con sovracolore rosso sul 85-95% della superficie dopo il periodo di arrossamento a terra;

epidermide: liscia, cerosa, con piccole lenticelle numerose ma poco evidenti, mediamente rugginosa, in particolare nella cavità peduncolare;

polpa: bianca, molto compatta, croccante, mediamente dolce-acidula, abbastanza succosa, aromatica e profumata, di ottime qualità gustative;

resistenza alle manipolazioni: ottima;

durezza al penetrometro (con puntale di 11 *mm)*: alla raccolta: 8,5 kg; a fine conservazione: non inferiore a 5 kg (valori minimi ammessi); nel caso sia prodotto su franco è ammessa una durezza al penetrometro alla raccolta di 9 kg e a fine conservazione 5 kg (valori minimi ammessi);

residuo refrattometrico: alla raccolta 11,5° Bx; a fine conservazione 12° Bx (valori medi);

acidità titolabile: alla raccolta 9,0 meq/100 ml di succo; a fine conservazione 5,6 meq/100 di succo (valori minimi ammessi);

Per la varietà «Rossa del sud»:

forma del frutto: appiattita-rotondeggiante o tronco conico breve, simmetrica o leggermente asimmetrica;

dimensioni: 60 mm di diametro a frutto (valori minimi ammessi);

buccia: di medio spessore, di colore giallo con sovracolore rosso sul 90-100% della superficie;

epidermide: liscia, cerosa, con piccole lenticelle numerose ma poco evidenti, con tracce di rugginosità, in particolare nella cavità peduncolare;

polpa: bianca, compatta, croccante, mediamente dolce-acidula e succosa, aromatica e profumata, di buone qualità gustative;

resistenza alle manipolazioni: ottima;

durezza al penetrometro: (con puntale di 11 *mm)*: alla raccolta: 8,5 kg; a fine conservazione: 5 kg (valori minimi ammessi);

residuo refrattometrico: alla raccolta 12° Bx; a fine conservazione 12,5° Bx (valori minimi);

acidità titolabile: alla raccolta 7,7 meq/100 ml di succo; a fine conservazione 5,0 eq/100 ml di succo (valori minimi ammessi).

Art. 7.

La coltura della mela annurca ha da sempre caratterizzato il paesaggio campano, grazie alle condizioni pedoclimatiche favorevoli, che ne hanno permesso la diffusione laddove i terreni o per matrice pedologica o per azione delle piogge (6000-7000 m^3/ha dalla primavera all'autunno) una profondità utile alle radici maggiore di 80 cm, presentano valori di calcare inferiore a 10 e una salinità espressa in ms/cm minore di 2. La mela annurca inizia a fiorire e a germogliare tardi sfuggendo così alle conseguenze negative delle basse temperature coincidenti con la fioritura ed il germogliamento. L'area interessata alla produzione I.G.P. è caratterizzata da un buon drenaggio; il terreno si distingue per la media tessitura (franco-limosa), nonché per il Ph compreso nell'intervallo 6,5-7,5. Il fattore umano che accompagna attentamente l'intero ciclo di produzione della mela annurca è fondamentale dalla coltivazione, alla raccolta, fino alla costruzione dei melai e alla tecnica di arrossamento. Il rapporto dell'annurca con la Campania è antichissimo, un legame che, partendo dall'epoca romana e dalla zona flegrea, è andato consolidandosi nei secoli e che ha progressivamente coinvolto molte zone del territorio regionale; zone che, per selezionarsi in funzione dell'idoneità ambientale, hanno richiesto secoli di laboriosa e paziente opera degli operatori agricoli locali. Da tempo immemorabile e in tutti i testi che trattano la materia, dire mela Annurca è dire Campania. In Campania, definita dai Romani Campania Felix per la sua straordinaria posizione geografica, esiste da millenni una frutticoltura estremamente composita e ricca: in questo quadro assume primaria importanza la mela Annurca definita a ragione «la regina delle mele». Scoprire le radici dell'Annurca, significa ripercorrere elementi di alta memoria storica, visto che essa è riconoscibile in alcuni dipinti pompeiani ed in particolare della «Casa dei Cervi» ad Ercolano. Ciò fa supporre che gli antichi abitanti di tali zone fossero già consumatori di tali mele. Plinio il Vecchio le descrisse per primo nella sua monumentale enciclopedia «Naturalis Historia».

Art. 8.

L'immissione al consumo della «Melannurca Campana» deve avvenire solo con il logotipo di seguito descritto, in abbinamento inscindibile con la indicazione geografica protetta e solo se il prodotto risulta confezionato nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio ortofrutticolo. Il logotipo della «Melannurca Campana» (IGP) è il seguente: una mela stilizzata su fondo bianco, il cui bordo inferiore e il superiore sinistro sono rossi, mentre il superiore destro è verde (e non chiude la mela); la mela è sormontata dal picciolo verde e da una foglia bianca bordata di verde; nel corpo della mela è riportata la sigla I.G.P. in nero. Il bordo esterno superiore del logotipo è di colore rosso ed internamente riporta la scritta «Melannurca Campana» in bianco; il bordo esterno inferiore è di colore bianco e, a seconda dei casi, riporta la dicitura varietale «Annurca» o «Rossa del Sud». I colori di riferimento sono: rosso pantone 485 C; verde pantone 348 C; per la scritta I.G.P.: Pantone, Process, Black C.

Sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette apposte sulle medesime, devono essere riportate, in caratteri di stampa chiari, indelebili, delle medesime dimensioni e nettamente distinguibili da ogni altra scritta, le seguenti indicazioni:

a) la dicitura «Melannurca Campana», immediatamente seguita dall'indicazione varietale «Annurca» o «Rossa del Sud».

Nello spazio immediatamente sottostante deve comparire la menzione «Indicazione geografica protetta» (o la sua sigla I.G.P.);

b) il nome, la ragione sociale, e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice e/o produttrice;

c) la quantità di prodotto effettivamente contenuta nella confezione, espressa in conformità alla norme merceologiche vigenti.

All'indicazione geografica protetta, di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto, fine extra, superiore e similari.

È altresì vietato utilizzare nomi di varietà diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non siano stati tali da trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare l'indicazione geografica protetta.

I prodotti trasformati potranno utilizzare, nella designazione degli ingredienti il riferimento alla denominazione a patto che:

1) i frutti utilizzati siano esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare ad eccezione dei valori di calibratura e di residuo refrattometrico che possono essere inferiori a quelli dell'art. 6, ma mai al di sotto dei 50 mm per la calibratura e dei 10,5° Bx per il residuo;

2) sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra la quantità utilizzata della I.G.P Melannurca Campana e quantità di prodotto elaborato ottenuto;

3) venga dimostrato l'utilizzo della I.G.P. Melannurca Campana mediante l'acquisizione delle ricevute di produzione rilasciate dai competenti organi.

16A04145

DECRETO 23 maggio 2016.

Modifica al decreto 5 maggio 2015 con il quale il laboratorio Consorzio per la tutela dell'Asti, in Isola d'Asti, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 maggio 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 119 del 25 maggio 2015 con il quale il laboratorio Consorzio per la tutela dell'Asti, ubicato in Isola d'Asti (Asti), Via Valtiglione n. 73 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 18 maggio 2016 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 maggio 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 5 maggio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 5 maggio 2015 per le quali il laboratorio Consorzio per la tutela dell'Asti, ubicato in Isola d'Asti (Asti), Via Valtiglione n. 73, è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2015 par. 5.2
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-14B R2009
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-14A R2009
Anidride Carbonica	OIV-MA-AS314-01 R2006
Anidride solforosa libera e totale	OIV-MA-AS323-04B R2009
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Metanolo	OIV-MA-AS312-03A R2015
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009 par. 4.B.
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A R2009 par. 4.B. + OIV-MA-AS311-03 R2003
Estratto ridotto (da calcolo), non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-03 R2003
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Massa volumica e Densità relativa a 20°C (0.78938-1.16626 0.79080-1.16836 g/ml)	OIV-MA-AS2-01A R2012 p.to 5
pH (2 - 9,26)	OIV-MA-AS313-15 R2011
Zuccheri totali (glucosio + fruttosio), Zuccheri totali (glucosio + fruttosio + saccarosio)	OIV-MA-AS311-03 R2003

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Consorzio per la tutela dell'Asti perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 maggio 2016

Il dirigente: DE MATTHAEIS

16A04139

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 maggio 2016.

Approvazione delle modifiche urgenti alla disciplina del mercato del gas naturale allegata al decreto ministeriale 6 marzo 2013.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, (nel seguito legge n. 99/09) recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» che prevede che la gestione economica del mercato del gas naturale è affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che la organizza secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza e che la Disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore (ora Gestore dei mercati energetici e nel seguito *GME)*, è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (nel seguito Autorità);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 marzo 2013 recante: «Approvazione della Disciplina del mercato del gas naturale» (nel seguito Disciplina);

Visto l'art. 3, comma 3.5 della Disciplina che prevede che «Il GME predispone le proposte di modifica della Disciplina e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dello sviluppo economico per l'approvazione, sentita l'Autorità.»;

Vista la lettera del GME del 10 febbraio 2016, n. P000001304-DGP, inviata al Ministero dello sviluppo economico, direzione generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche, con la quale il GME:

- ha trasmesso le proposte di modifica alla Disciplina ai sensi dell'art. 3, comma 3.5 della Disciplina medesima, relative alle attuali regole di «settlement» da parte degli operatori introducendo, in luogo di una cadenza di pagamento su base mensile, una cadenza di pagamento su base settimanale da effettuarsi tramite lo strumento SEPA (Single Euro Payments Area) DDB2B (Direct Debit Business to Business), nel seguito SDDB2B;

- ha dichiarato che, a seguito della consultazione svolta, la maggior parte dei partecipanti non ha sollevato obiezioni, evidenziando tuttavia la necessità che il GME renda nota l'adozione della nuova tempistica di pagamento con congruo anticipo per consentire agli stessi l'adeguamento dei sistemi gestionali e contabili, differendone tuttavia la relativa entrata in vigore ad un momento successivo;

Vista la lettera del 22 febbraio 2016 n. 0004647 del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, con la quale è stato richiesto all'Autorità il parere sulle modifiche alla Disciplina di cui al primo alinea del visto precedente;

Vista la deliberazione dell'Autorità n. 83/2016/I/GAS del 4 marzo 2016 recante «Parere al Ministero dello sviluppo economico sulle proposte di modifica della disciplina del mercato del gas naturale, predisposte dal Gestore dei mercati energetici» con la quale è stato espresso il parere favorevole alle modifiche alla Disciplina sopra citate;

Considerato che lo strumento SDDB2B è già stato adottato in Europa su altri mercati energetici, e che la cadenza di pagamento settimanale permette la riduzione del periodo temporale di esposizione finanziaria degli operatori e, quindi, la riduzione delle garanzie finanziarie ad essi richieste per la partecipazione al mercato del gas naturale, con possibili effetti positivi in termini di una sua maggiore liquidità;

Considerata la necessità di riconoscere ai soggetti interessati un adeguato periodo di apprendimento delle disposizioni introdotte con il presente provvedimento alla Disciplina;

Ritenuto quindi opportuno, in base al precedente considerato, che il GME pubblichi la disciplina sul proprio sito internet alla data di adozione del presente decreto, ma che l'entrata in vigore sia differita ad una data successiva determinata dal GME e adeguatamente pubblicizzata dal GME stesso;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione delle modifiche alla Disciplina

1. Sono approvate le modifiche alla Disciplina ai sensi dell'art. 3, comma 3.5 della Disciplina medesima.

2. A seguito dell'approvazione di cui al comma 1 il GME effettua tutti i necessari adempimenti nonché ogni attività necessaria all'ordinato avvio del nuovo sistema di gestione dei pagamenti sul mercato del gas naturale.

3. La Disciplina, come modificata a seguito dell'approvazione di cui al comma 1, è allegata al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e la sua entrata in vigore è disposta ai sensi dell'art. 2.

4. Il GME comunica tempestivamente l'approvazione della Disciplina, mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Art. 2.

Disposizioni finali, entrata in vigore

1. Al fine di riconoscere agli operatori un adeguato periodo di apprendimento delle disposizioni introdotte con il presente provvedimento alla Disciplina, la sua data di entrata in vigore è differita ad una data successiva determinata dal GME e preventivamente comunicata al Ministero dello Sviluppo Economico.

2. Il GME, una volta effettuata la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 1, rende altresì nota la data di entrata di entrata vigore della Disciplina mediante apposita comunicazione sul proprio sito internet.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato al GME per gli adempimenti di competenza.

Roma, 11 maggio 2016

Il ministro: CALENDA

AVVERTENZA: *La Disciplina modificata allegata, citata nell'art. 1 comma 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto ministeriale 11 maggio 2016 - non pubblicata in* Gazzetta Ufficiale *- è pubblicata nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/Normativa/DecretiMinisteriali*

16A04138

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI TELEMATICA E-CAMPUS

PROVVEDIMENTO 15 aprile 2016.

Modifica dello statuto.

IL PRESIDENTE

Visto il vigente statuto emanato con decreto del 5 marzo 2015 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 - serie generale del 21 marzo 2015;

Visto in particolare l'art. 32 commi 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5 e 32.6 del titolo VI concernenti Norme transitorie e finali;

Ritenuto sussistere motivi di necessità e urgenza per modificare lo statuto limitatamente al predetto art. 32, al solo fine di rinnovare la costituzione, composizione e mandato dei provvisori organi di gestione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Fondazione in data 4 aprile 2016 con la quale è stata approvata la modifica dello statuto limitatamente all'art. 32 e commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6;

Ravvisata la necessità di assicurare il prosieguo del regolare funzionamento degli organi statutari, ai quali sarà riservata la fase costituente degli organi ordinari, mediante urgente adozione della modifica statutaria in esecuzione del deliberato del Consiglio di amministrazione;

Dispone:

Art. 1.

È adottato lo statuto dell'università E-Campus nel testo, allegato al presente provvedimento costituito da fogli ventidue e comprendente trentaquattro articoli, contenente la sola modifica dell'art. 32 commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6, rispetto al testo previgente

Art. 2.

Lo statuto di cui all'art. 1 entra in vigore immediatamente e viene inviato al Ministero dell'istruzione, università e ricerca e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente provvedimento è acquisito nella raccolta ufficiale interna.

Roma, 15 aprile 2016

Il Presidente: MARGARITA

STATUTO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
(Istituzione e fonti normative)

1.1 È istituita la Università Telematica non statale e-Campus, di seguito denominata 'Università e-Campus', con sede centrale in Novedrate (Como).

1.2 L'Università e-Campus è promossa e sostenuta dalla 'Fondazione e-Campus per l'università e la ricerca', di seguito denominata 'Fondazione', che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.

1.3 L'Università e-Campus ha personalità giuridica e autonomia funzionale, didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile come assicurato dall'art. 33, ultimo comma, della Costituzione e a norma dell'art. 1, comma 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni.

1.4 Sono fonti normative specifiche dell'Università e-Campus:

• le disposizioni costituzionali e le disposizioni di legge sull'istruzione superiore riguardanti le università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;

• il decreto interministeriale 17 aprile 2003 recante criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 22 ottobre 2004, n. 270;

• il presente statuto;

• i regolamenti richiamati nello statuto e quelli riguardanti specifiche materie, approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università e-Campus.

Art. 2.
(Finalità e attività)

2.1 L'Università e-Campus ha lo scopo primario di svolgere attività di ricerca e di diffusione della cultura e attività di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie dell'educazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning.

2.2 L'Università e-Campus organizza corsi regolari di studio universitario per tutti coloro che scelgono di seguire il suo progetto metodologico e didattico o che per qualsiasi ragione –di lavoro, di residenza, di salute – non possono partecipare in maniera continuativa alle lezioni e alle attività in presenza. Offre anche percorsi formativi flessibili e personalizzabili per la formazione continua, ricorrente e permanente degli adulti.

2.3 L'attività formativa dell'Università e-Campus fa capo a un unico presidio centrale di progettazione didattica, di monitoraggio e di controllo.

Nella sede centrale vengono inoltre organizzati periodi di studio con i docenti, seminari e sessioni di esame.

2.4 L'Università e-Campus cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge. Opera inoltre nel campo della formazione culturale e professionale, attraverso corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura. Cura altresì la formazione del proprio personale, in particolare quella rivolta ai tutor.

2.5 L'Università e-Campus può conferire i seguenti titoli:

• Laurea (L);

• Laurea magistrale (LM);

• Diploma di specializzazione (DS);

• Dottorato di ricerca (DR);

• Master universitario di primo e secondo livello.

2.6 L'Università e-Campus assicura la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione.

2.7 L'Università e-Campus fornisce il proprio apporto alla ricerca scientifica di base e allo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa.

2.8 Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Università e-Campus intrattiene rapporti con enti pubblici e privati. Può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Può promuovere e partecipare a consorzi con altre università e organizzazioni ed enti pubblici e privati.

2.9 Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università e-Campus procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

Art. 3.
(Sistema e-learning dell'Università e-Campus)

3.1 L'Università e-Campus dispone di un proprio sistema di e-learning finalizzato alla massimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza delle esperienze di apprendimento attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In tale sistema si realizza una effettiva integrazione di queste tecnologie su tre livelli: didattico, tecnologico e organizzativo.

3.2 L'esigenza di una specifica piattaforma didattica per una università telematica– e perciò di un progetto didattico innovativo da affiancare a quello tradizionale– nasce dalla considerazione che le nuove tecnologie della comunicazione hanno un influsso profondo sui processi cognitivi e motivazionali e quindi anche sui processi di insegnamento e di apprendimento.

3.3 La piattaforma tecnologica – cioè l'ambiente software che nell'Università e-Campus gestisce le interfacce tra docenti, studenti e organizzazione – nasce direttamente dalle esigenze didattiche, che sono quindi presenti già nella fase di progettazione della piattaforma stessa.

La piattaforma e-learning dell'Università e-Campus, nel rispetto delle specifiche internazionali di riferimento, utilizza parti di modelli esistenti, ma è completata, integrata e supportata tecnicamente dal 'Centro servizi e-learning' di cui all'art. 24, comma 3.

3.4 La piattaforma organizzativa risponde all'esigenza di definire con chiarezza quali siano le forme dell'e-learning più adatte per le istituzioni universitarie, coniugando tradizione e innovazione, senza allontanarsi in ogni caso dalla qualità.

Gli aspetti organizzativi delle attività didattiche sono descritti nel regolamento didattico di ateneo.

Art. 4.
(Commissione didattica permanente)

4.1 A sostegno delle continue esigenze di aggiornamento del sistema e-learning, per promuovere un insegnamento di alta qualità e per certificare il materiale didattico erogato e i servizi offerti, il Consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus provvede a costituire una Commissione didattica permanente composta da docenti dell'Università e-Campus e da esperti direttamente indicati dal Consiglio stesso o proposti dal Senato accademico.

Art. 5.
(Associazione 'Amici dell'Università e-Campus')

5.1 L'Università e-Campus istituisce, organizza e promuove l'associazione non a fine di lucro 'Amici dell'Università e-Campus'.

Tale associazione riunisce, in fase di prima istituzione, personalità del mondo economico, politico, culturale e universitario che intendono valorizzare, con ogni forma e modalità, la nascente Università e-Campus. In seconda istanza, una volta laureati i primi iscritti, la suddetta associazione 'Amici dell'Università e-Campus' si propone di mantenere i contatti con gli studenti laureati, organizzarne gli incontri, e promuovere tutte le attività che l'associazione ritenga utili per la valorizzazione dell'ateneo.

In fase di prima costituzione fanno parte di diritto dell'associazione i membri del Senato accademico, delle Facoltà e del Consiglio d'Amministrazione dell'Università e-Campus.

Art. 6.
(Patrimonio e mezzi finanziari)

6.1 L'Università e-Campus utilizza per le sue attività istituzionali i beni immobili messi a disposizione dalla Fondazione o da altri che ne hanno la disponibilità per qualsiasi titolo.

6.2 Al mantenimento dell'Università e-Campus sono altresì destinati i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti, i proventi delle attività istituzionali, nonché tutti i beni e i fondi che a essa saranno conferiti a qualunque titolo.

6.3 Allo sviluppo dell'Università e-Campus potranno concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dell'ente promotore.

TITOLO II - ORGANI CENTRALI DI GOVERNO

Art. 7.
(Organi di governo)

7.1 Gli organi di governo dell'Università e-Campus sono:

• il Presidente dell'Università e-Campus;

• il Consiglio di Amministrazione;

• il Rettore;

• il Senato accademico.

Art. 8.
(Presidente dell'Università e-Campus)

8.1 Il Presidente dell'Università e-Campus è nominato dal Presidente onorario della Fondazione.

8.2 Il Presidente dell'Università e-Campus è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università e-Campus. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio stesso.

8.3 Il Presidente dell'Università e-Campus in particolare:

1. promuove la collaborazione con gli enti locali, nazionali, internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private al fine di favorire lo sviluppo dell'Università e-Campus.

2. provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;

3. ha la rappresentanza legale dell'Università e-Campus.

Art. 9.
(Consiglio di Amministrazione – Composizione)

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale dell'Università e-Campus.

9.2 Esso si compone al massimo di sette persone e precisamente:

1. del Presidente dell'Università e-Campus che ricopre anche le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

2. di due o più persone, fino a un massimo di quattro, nominate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

3. del Rettore;

4. di un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

9.3 La mancata designazione di un rappresentante del Ministero dell'istruzione, e della ricerca prevista dal punto 4 del precedente comma non inficia la validità di costituzione del Consiglio.

9.4 Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Rettore, rimangono in carica un anno e possono essere confermati. Il Rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.

9.5 I membri del Consiglio nominati in sostituzione di altri rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.

9.6 Il Consiglio nomina il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

9.7 Il Consiglio su proposta del Presidente nomina il Vice Presidente tra le persone di cui al comma 9.2 punto 2, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 10.
(Consiglio di Amministrazione – Funzionamento)

10.1 Il Consiglio si intende validamente costituito quando il numero dei componenti nominati è almeno pari a quattro.

10.2 Il Consiglio è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta si renda necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

10.3 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Salvo la diversa maggioranza prevista per le modifiche statutarie, per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per le delibere riguardanti modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11.
(Consiglio di Amministrazione – Competenze)

11.1 Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

11.2 Compete al Consiglio di Amministrazione:

1. determinare le strategie generali di sviluppo dell'Università e-Campus e deliberare i relativi programmi;

2. deliberare lo statuto e le relative modifiche. Per le materie relative alla didattica e alla ricerca delibera su proposta del Senato accademico e sentiti i Consigli di Facoltà;

3. deliberare l'apertura di sedi decentrate in Italia e all'estero.

4. deliberare il regolamento generale di ateneo;

5. deliberare le direttive e il regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Università e-Campus che possono essere affidati a una società di gestione;

6. approvare gli altri regolamenti che il presente statuto non attribuisca a organi diversi;

7. nominare i membri del Nucleo di valutazione interno e approvare il regolamento di funzionamento;

8. nominare i membri della Commissione didattica permanente di cui all'art. 4.

11.3 In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

1. approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo dell'Università e-Campus;

2. nominare il Rettore, su proposta del Presidente onorario della Fondazione;

3. nominare i Presidi di Facoltà;

4. nominare un Direttore generale, qualora ritenga utile tale nomina;

5. deliberare l'attivazione o disattivazione delle strutture didattiche (Facoltà e relativi corsi di studio) dopo l'avvenuta approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

6. deliberare le modalità di ammissione degli studenti, su proposta dei Consigli di Facoltà;

7. deliberare gli organici del personale docente e non docente;

8. deliberare in materia di tasse e contributi a carico degli studenti e di criteri per gli esami.

9. deliberare l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente;

10. eventualmente nominare un Presidente onorario, scegliendolo tra personalità di chiara fama nel mondo accademico, ovvero sociale, economico o politico; egli dura in carica un anno e può essere confermato.

11.4 Inoltre spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare:

1. su proposta del Senato accademico, in merito alle chiamate dei professori;

2. su proposta dei Consigli di Facoltà, in merito agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire per lo svolgimento dell'attività didattica a professori e ricercatori di altre università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;

3. su proposta del Rettore, delibera la costituzione di commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di competenza del Rettore;

4. su proposta del Preside di Facoltà nomina i Direttori dei corsi di studio;

5. in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennità di carica del Rettore e degli altri docenti con incarichi istituzionali;

6. in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento a studenti e laureati e di assegni di ricerca;

7. in ordine all'accettazione di donazioni, eredità e legati;

8. su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente statuto.

Art. 12.
(Rettore)

12.1 Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra personalità del mondo accademico ovvero di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, organizzativa e didattica.

12.2 Il Rettore dura in carica un anno e può essere confermato.

12.3 Il Rettore:

1. rappresenta l'Università e-Campus nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;

2. cura l'osservanza delle leggi nelle materie di sua competenza e delle norme concernenti l'ordinamento universitario;

3. vigila sull'espletamento dell'attività didattica e scientifica;

4. fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del Consiglio di amministrazione;

5. convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione;

6. assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in materia didattica e scientifica;

7. formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università e-Campus;

8. stabilisce direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;

9. esercita l'attività disciplinare sul corpo docente e di ricerca per sanzioni non superiori alla censura e sugli studenti;

10. adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva.

11. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Università e-Campus.

12.4 Il Rettore può conferire a uno o più professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università e-Campus rientranti nelle sue competenze e può proporre al Consiglio di amministrazione il conferimento ad essi della qualifica di Pro-Rettore.

12.5 Il Rettore può, in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire con delega da un Pro-Rettore o da altro professore dell'Università e-Campus nell'espletamento delle funzioni di sua competenza.

12.6 Il Rettore può proporre al Consiglio di Amministrazione la costituzione di commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.

Art. 13.
(Senato accademico)

13.1 Il Senato accademico è composto dal Rettore che lo presiede e dai Presidi delle Facoltà istituite.

L'ordine del giorno delle sedute del Senato accademico è comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università e-Campus.

Alle sedute del Senato accademico partecipa, con voto consultivo, il Direttore generale, se nominato, può, altresì, partecipare il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o un suo delegato.

In caso di assenza o impedimento del Rettore, il Senato accademico è presieduto dal Preside con maggiore anzianità nella carica.

13.2 In particolare compete al Senato accademico:

1. proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche allo statuto dell'Università e-Campus in materia didattica e scientifica;

2. deliberare le proposte del regolamento didattico di ateneo e dei regolamenti didattici specifici dei corsi di studio e di altri corsi attivati dall'Università e-Campus, su proposta dei Consigli delle strutture didattiche per quanto di loro competenza, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

3. proporre al Consiglio di Amministrazione la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università e-Campus;

4. formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sui programmi di sviluppo dell'Università e-Campus;

5. stabilire gli indirizzi dell'attività di ricerca;

6. proporre al Consiglio di Amministrazione le chiamate dei professori di ruolo;

7. esprimere parere sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la ricerca;

8. adottare il proprio regolamento interno di funzionamento.

TITOLO III - STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

Art. 14.
(Facoltà)

14.1 Le Facoltà hanno autonomia scientifica e didattica nell'ambito del presente statuto. Alle Facoltà competono – secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo – le decisioni in merito all'organizzazione delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli accademici.

14.2 Alle Facoltà compete, inoltre, l'organizzazione delle altre attività didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

14.3 Le Facoltà saranno validamente costituite quando risultano inquadrati e afferenti alle stesse non meno di tre professori dei quali almeno un professore ordinario e due professori associati .

Art. 15.
(Organi delle Facoltà)

15.1 Sono organi delle Facoltà:

- il Consiglio di Facoltà;
- il Preside di Facoltà;
- i Consigli dei corsi di studio;
- i Direttori dei corsi di studio.

Art. 16.
(Consiglio di Facoltà)

16.1 Il Consiglio di Facoltà si compone del Preside che lo presiede e dei professori di ruolo appartenenti alla Facoltà stessa.

16.2 Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di Facoltà sono stabilite dal regolamento di Facoltà, deliberato dal Consiglio nel rispetto di quanto disposto dal regolamento generale di ateneo.

16.3 Al Consiglio di Facoltà spettano le attribuzioni previste dal presente statuto, dal regolamento didattico di ateneo e dalla normativa in materia di istruzione universitaria.

16.4 In particolare, compete al Consiglio di Facoltà:

1. proporre al Consiglio di Amministrazione:

- le modalità di ammissione degli studenti ai corsi;

- gli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e gli incarichi e contratti da conferire, per lo svolgimento dell'attività didattica, a professori e ricercatori di altre università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;

2. proporre al Senato accademico gli atti relativi alla copertura di posti di ruolo;

3. formulare proposte, per quanto di competenza, al Senato accademico su modifiche al regolamento didattico di ateneo;

4. esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione su:

a. le proposte di modifiche statutarie per le materie relative alla didattica;

b. le proposte di costituzione di nuovi centri di ricerca.

Art. 17.
(Preside di Facoltà)

17.1 Il Preside di Facoltà è nominato dal Consiglio di Amministrazione Dura in carica un anno e può essere confermato.

17.2 Il Preside:

1. propone al consiglio di Amministrazione la nomina dei Direttori dei corsi di studio afferenti alla Facoltà;

2. rappresenta la Facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà;

3. convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;

4. assicura il regolare svolgimento delle attività didattiche della Facoltà;

5. è membro di diritto del Senato accademico;

6. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.

Art. 18.
(Consigli dei corsi di studio)

18.1 Nelle Facoltà che comprendono più corsi di studio sono costituiti i Consigli di corso di studio.

18.2 I Consigli di corso di studio sono disciplinati nel regolamento generale di ateneo per quanto riguarda le modalità di funzionamento e nel regolamento didattico di ateneo per quanto riguarda le competenze.

Art. 19.
(Direttori dei corsi di studio)

19.1 I Direttori dei corsi di studio sono proposti al Consiglio di Amministrazione dal Preside di Facoltà e durano incarica un anno e possono essere confermati. Le competenze sono definite nel regolamento didattico di ateneo.

Art. 20.
(Dipartimenti e Istituti)

20.1 I Dipartimenti e gli Istituti sono strutture organizzative di promozione e coordinamento dell'attività di ricerca e di sostegno all'attività didattica.

20.2 Gli Istituti sono costituiti per settori scientifici omogenei con i relativi insegnamenti, anche afferenti a più Facoltà.

20.3 I professori e i ricercatori di ruolo, nonché gli altri collaboratori all'attività didattica e di ricerca, afferiscono ciascuno a un solo Dipartimento e a un solo Istituto.

20.4 Sono organi del Dipartimento e dell'Istituto:

• il Direttore;

• il Consiglio di Dipartimento e di Istituto.

20.5 La costituzione dei Dipartimenti e degli Istituti, la definizione delle competenze, della composizione e delle modalità di funzionamento dei rispettivi organi sono disciplinate nel regolamento generale di ateneo.

Art. 21.
(Centri di ricerca)

21.1 I Centri di ricerca sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento dell'attività di ricerca finalizzata a specifici obiettivi.

21.2 L'Università e-Campus può istituire Centri di ricerca anche in collaborazione con altre istituzioni universitarie e non, attraverso apposite convenzioni con enti pubblici e privati. La loro istituzione è disposta dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Consiglio di Facoltà o del Senato accademico; l'organizzazione dei Centri di ricerca è disciplinata dai rispettivi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22.
(Strutture di servizio)

22.1 Appartengono alle strutture di servizio:

• la Biblioteca;

• il Centro servizi e-learning;

• le altre strutture individuate e regolamentate dal Consiglio di Amministrazione al fine di supportare e integrare le attività per la didattica, la formazione e la ricerca.

22.2 La Biblioteca è struttura di servizio a supporto delle attività didattiche e di ricerca. L'organizzazione della Biblioteca e i servizi da essa erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

22.3 Il Centro servizi e-learning è la struttura tecnica responsabile della progettazione e gestione della piattaforma e-learning dell'Università e-Campus. L'organizzazione del Centro e i servizi da esso erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV - PROFESSORI, RICERCATORI E TUTOR DIDATTICI

Art. 23.
(Attività didattica e di ricerca)

23.1 Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento didattico di ateneo sono affidati a professori e ricercatori di ruolo e a professori a contratto, nel rispetto di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia. I contratti possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.

23.2 L'attività di ricerca è compito primario di ogni docente dell'Università e-Campus.

23.3 L'Università e-Campus fornisce a ciascun docente gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, compatibilmente con le proprie risorse.

Art. 24.
(Professori e ricercatori)

24.1 I professori e i ricercatori sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta delle Facoltà interessate, sentito il parere del Rettore.

Art. 25.
(Docenti a contratto)

25.1 I contratti di cui al comma 1 dell'art. 23 possono essere stipulati con docenti di altre università, anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera.

25.2 I contratti di cui al comma 1 del presente articolo non danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università e-Campus che li stipula.

Art. 26.
(Tutor didattici)

26.1 I tutor didattici sono esperti dei contenuti, formati appositamente alla gestione dei processi cognitivi e motivazionali dell'apprendimento e degli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on-line. Il loro ruolo si concretizza principalmente in tre forme:

• come guida e consulenza individuale;

• come coordinamento delle attività di un gruppo di studenti, cioè di una comunità di apprendimento;

• come monitoraggio dell'andamento complessivo del gruppo di studenti.

26.2 Il regolamento didattico di ateneo definisce in modo dettagliato i requisiti richiesti ai tutor didattici, sia formali (titolo di studio posseduto) che sostanziali (livello di competenza tecnica, metodologica e disciplinare), e le modalità del loro contratto di assunzione.

26.3 I tutor didattici non appartengono alla docenza universitaria. Professori di ruolo o a contratto non possono svolgere le funzioni proprie dei tutor didattici.

26.4 I compiti dei tutor didattici sono indicati nella Carta dei servizi e chiaramente esemplificati agli studenti del corso prima dell'avvio dello stesso.

26.5 I tutor didattici, sotto la responsabilità dei Consigli delle strutture didattiche, possono essere chiamati a collaborare con i docenti per le attività di orientamento e di tutorato previste dal comma 2 dell'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

26.6 L'Università e-Campus può istituire il servizio di tutorato anche in collaborazione, con altre istituzioni universitarie oppure con ente pubblico o privato purché di comprovata esperienza nel campo della formazione e apprendimento realizzati attraverso l'utilizzo di tutor.

Suddetta forma di collaborazione con altra istituzione universitaria o ente dovrà essere regolata da apposita convenzione che determinerà i criteri, le modalità, i tempi, le condizioni economiche ed eventuali incompatibilità.

Art. 27.
(Collegio di disciplina)

27.1 Il Collegio di Disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo per ogni fatto che comporta l'irrogazione di una sanzione superiore alla censura .

27.2 Il Collegio è nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, ed è composto da 3 professori ordinari 3 professori associati e 3 ricercatori a tempo indeterminato più rispettivi supplenti tutti in regime di tempo pieno. Un Professore Ordinario svolge le funzioni di Presidente del Collegio.

27.3 I componenti del Collegio restano in carica per tre anni consecutivi con mandato rinnovabile per una sola volta.

27.4 L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che , per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'art 87 del T.U. della legge sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 Agosto 1933, n 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di Disciplina formulando motivata proposta.

27.5 Il Collegio di Disciplina si esprime entro trenta giorni dalla proposta con parere vincolante, udito il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistiti da un difensore di fiducia. Il parere del Collegio formulato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare , è trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.

27.6 Entro trenta giorni dalla ricezione del parere , il Consiglio di Amministrazione provvede ad infliggere la sanzione o a disporre l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.

27.7 Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di Amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di Disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui ne sia impedito il regolare funzionamento per il contestuale svolgimento delle necessarie operazione di formazione dei predetti organi. Il termine è , altresì, sospeso, per non più di due volte e per un periodo non eccedente sessanta giorni per ciascuna sospensione , ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

TITOLO V - STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI VERIFICA

Art. 28.
(Strutture amministrative)

28.1 L'organizzazione della struttura amministrativa è determinata dal Consiglio di amministrazione.

28.2 Il Direttore generale, ove nominato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 11 comma 3 punto 3 del presente Statuto:

1. formula proposte al Consiglio di amministrazione ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi;

2. partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione;

3. opera sulla base di specifiche deleghe conferite dal Consiglio di amministrazione.

28.3 Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un Direttore amministrativo specificandone compiti e attribuzioni.

Art.29.
(Nucleo di valutazione di ateneo)

29.1 Il Nucleo di valutazione di ateneo ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

29.2 Il Nucleo è composto da cinque membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. I componenti sono nominati dal Rettore, su designazione del Consiglio di Amministrazione, che individua anche il Presidente. Durano in carica per tre anni.

29.3 Il Nucleo di valutazione di ateneo opera su indicazione degli organi centrali di governo dell'Università e-Campus ai quali riferisce con relazione annuale.

29.4 L'Università e-Campus assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 30.
(Sistema di valutazione esterno)

30.1 L'Università e-Campus può avvalersi di un sistema di valutazione esterno delle attività didattiche e degli interventi di sostegno al diritto allo studio affidato a un centro di ricerca qualificato specializzato nella valutazione degli apprendimenti.

Art. 31.
(Collegio dei revisori dei conti)

31.1 Il Collegio dei revisori dei conti esercita poteri di controllo predisponendo le relazioni al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo e le variazioni al bilancio di previsione dell'Università e-Campus.

Compie inoltre tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale.

31.2 Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. Due membri effettivi e un membro supplente sono nominati dal Presidente della Fondazione.

31.3 Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Presidente della Fondazione tra i componenti effettivi. Il Presidente e i componenti del Collegio dei revisori durano in carica due anni e possono essere confermati.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32.
(Disposizioni applicabili in via transitoria)

32.1 Fino a quando non sarà istituito il Consiglio di Amministrazione dell'Università, le funzioni del Consiglio stesso sono esercitate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione il cui Presidente esercita anche le funzioni di Presidente dell'Università.

32.2 Fino a quando non saranno istituiti il Senato Accademico e i Consigli di Facoltà o di Dipartimento, le funzioni di questi organi sono demandate ad un Comitato Tecnico Organizzatore (CTO) composto da sette docenti designati dal Consiglio di Amministrazione, tra i quali almeno un professore di prima fascia ed uno di seconda fascia.

Il Consiglio designa tra i componenti del CTO, il Presidente ed il Vice Presidente i quali svolgono rispettivamente le funzioni di Rettore e di Rettore Vicario. Il Comitato così nominato con provvedimento del Presidente dell'Università, dura in carica un anno e può essere rinnovato. Per la validità della costituzione e delle riunioni del CTO occorre la presenza di almeno cinque componenti ivi compreso il Presidente. Per la validità delle delibere occorre la maggioranza dei presenti. Le funzioni di segretario possono essere demandate a persona designata dal Direttore generale. In caso di cessazione dalla carica di almeno due componenti, decade l'intero CTO.

Art. 33.
(Devoluzione del patrimonio)

33.1 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'Università e-Campus dovesse cessare l'attività o essere privata della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto dal Consiglio di Amministrazione alla Fondazione.

Art. 34.
(Entrata in vigore)

34.1 Il presente statuto entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto interministeriale 17 aprile 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2003.

16A04167

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione del grouping di variazione del medicinale per uso umano «Cetirizina Pharmentis».

Estratto determina V&A/835 del 4 maggio 2016

Autorizzazione del Grouping di variazioni:

Tipo IA - B.II.d.1.a).

Tipo IA - B.II.d.1.d).

Tipo IA - B.II.d.1.i).

Tipo IA - B.II.d.1 *z)*.

Tipo IB - B.II.d.1 *z)*.

Tipo IB - B.II.d.2.d).

Tipo II - B.II.d.1.e).

Relativamente al medicinale: CETIRIZINA PHARMENTIS.

Numero procedura europea: DK/H/0282/001/II/041/G.

Titolare A.I.C.: Farmapro S.R.L.

È autorizzato il seguente grouping di variazioni: restringimento del limite della specifica durezza a rilascio da 20 N -85 N a 20 N - 65 N.

Restringimento del limite delle impurezze A, B e G alla shelf life da < 0.5% a < 0.3%.

Eliminazione dalle specifiche a rilascio del parametro diametro delle compresse poiché testato come controllo in-process.

Eliminazione dalle specifiche a rilascio e alla shelf life del tempo di disintegrazione poiché viene effettuato il test di dissoluzione.

Sostituzione della specifica a rilascio uniformità di contenuto (Ph. Eur. 2.9.6) con la specifica uniformità della dose unitaria (Ph. Eur. 2.9.40).

Modifica della monografia relativa alla specifica purezza microbiologica da Ph. Eur. 5.1.4 cat 3A a Ph. Eur. 5.1.4 edizione corrente.

Il test di identità dei coloranti sarà effettuato ogni 30 lotti, almeno uno all'anno (fin'ora non era approvato lo skip test).

Aggiunta del Q-criterion relativo al limite della dissoluzione anche nella specifica alla shelf life (già autorizzato nella specifica al rilascio).

Sostituzione del test Karl-Fisher Titration con il loss on Drying Ph. Eur. 2.2.32.

Aggiunta della metodica UHPLC per le specifiche identità, titolo e purezza.

Sostituzione del metodo S008 con il metodo D-001 per la specifica massa media.

Il limite della specifica massa media a rilascio è stato modificato da «da 13.0 a 125.0 mg» a «119.3 mg ± 5 %» (che corrisponde a «113.34-125.265 mg» e si tratta di un allargamento di specifica). Il limite alla shelf life è stato armonizzato da «119.27 mg ± 5 %» a «119.3 mg ± 5 %».

In aggiunta sono state effettuate alcune modifiche editoriali.

Relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04134

Modifica del regime di fornitura del medicinale per uso umano «Froben dolore e infiammazione».

Estratto determina V&A/836 del 4 maggio 2016

La modifica è relativa al medicinale FROBEN DOLORE E INFIAMMAZIONE e alle confezioni sotto elencate:

043155011 - «400 mg granulato effervescente» 20 bustine in carta/Pe/Al/Pe;

043155047 - «400 mg granulato effervescente» 12 bustine in carta/Pe/Al/Pe;

043155050 - «400 mg granulato effervescente» 15 bustine in carta/Pe/Al/Pe.

È autorizzata la modifica del regime di fornitura:

da: medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile - RR - (CNN).

a: Medicinale di automedicazione - OTC - c-*bis*.

Il regime di fornitura per le confezioni sotto elencate rimane invariato: medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile - RR - (CNN):

043155023 - «400 mg granulato effervescente» 30 bustine in carta/Pe/Al/Pe;

043155035 - «400 mg granulato effervescente» 40 bustine in carta/Pe/Al/Pe.

Titolare A.I.C.: BGP Products S.R.L.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte per le sole confezioni oggetto della modifica del regime di fornitura: sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04135

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla Società Airmed S.a.s. di Camarda Maria & C., in Monforte San Giorgio.

Con la determinazione n. aM - 73/2016 del 16 maggio 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Monforte San Giorgio (ME) via del Mare S.n.c. Fraz. Marina, rilasciata alla Società Airmed S.a.s. di Camarda Maria & C..

16A04136

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla Società Emotec S.r.l., in Medolla.

Con la determinazione n. aM - 68/2016 del 12 maggio 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Medolla (MO) via Statale Sud, 60, rilasciata alla Società Emotec S.r.l..

16A04137

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla società «Farmaceutici Ecobi Sas», in Ronco Scrivia.

Con la determinazione n. aM - 69/2016 del 12 maggio 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Ronco Scrivia (GE), via E. Bazzano n. 26, rilasciata alla Società Farmaceutici Ecobi S.a.s.

16A04146

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla società «Terme di Salsomaggiore e di Tabiano Spa», in Salsomaggiore Terme.

Con la determinazione n. aM - 72/2016 del 16 maggio 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Salsomaggiore Terme (PR), via Roma n. 9, rilasciata alla Società Terme di Salsomaggiore e di Tabiano S.p.a.

16A04147

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA «FRANCESCO SEVERI»

Regolamento del personale

Nel Bollettino ufficiale n. 125 dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» del 19 maggio 2016, è stato pubblicato il «Regolamento del personale dell'Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi"» - approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nella seduta del 4 settembre 2014 - Verbale n. 193.

Copia del Bollettino ufficiale è reperibile presso l'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» - P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma (Tel. 06/490320 - 06/4440665 - Fax 06/4462293 - E-mail casciane@altamatematica.it - http://www.altamatematica.it

16A04168

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Barrafranca.

Il comune di Barrafranca (EN) con deliberazione n. 3 del 19 gennaio 2016 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'articolo 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'articolo 252 del citato decreto legislativo 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 2016, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Giuseppe Saccone, del dott. Alberto Nicolosi e del dott. Giuseppe Gervasi, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

16A04140

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Poulvac ILT».

Estratto decreto n. 83 del 10 maggio 2016

Con decreto n. 83 del 10 maggio 2016 è revocata, su rinuncia della ditta Zoetis Italia S.R.L. via Andrea Doria n. 41 M - Roma 00192 (RM), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Poulvac ILT	10 flaconi da 1000 dosi	A.I.C. 101462012
Poulvac ILT	1 flacone da 1000 dosi	A.I.C. 101462024

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04131

Revoca, su rinuncia, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ferzoo 20».

Estratto decreto n. 84 del 10 maggio 2016

Con decreto n. 84 del 10 maggio 2016 è revocata, su rinuncia della ditta Ceva Salute animale S.p.A. viale Colleoni, 15 - Agrate Brianza 20864 (MB), l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Ferzoo 20	Flacone da 100 ml	A.I.C. 102717016

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04132

Revoca, su rinuncia, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Stabox 15% LA».

Estratto decreto n. 85 del 10 maggio 2016

Con decreto n. 85 del 10 maggio 2016 è revocata, su rinuncia della ditta Virbac Francia 1ère Avenue 2065 m - LID - Carros 06516, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Stabox 15% LA	Flacone da 125 ml	A.I.C. 103757011
Stabox 15% LA	Flacone da 250 ml	A.I.C. 103757023
Stabox 15% LA	Flacone da 550 ml	A.I.C. 103757035

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04133

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Adrestan 60 mg capsule dure»

Estratto decreto n. 75 del 27 aprile 2016

Procedura decentrata n. UK/V/0583/003/DC.

Medicinale veterinario ADRESTAN 60 mg capsule dure.

Titolare A.I.C.: La società Dechra Limited, Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton, North Yorkshire, BD23 2RW – Regno Unito.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Dales Pharmaceuticals Limited, Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton, North Yorkshire BD23 2RW Regno Unito e lo stabilimento Penn Pharmaceutical Services Ltd., 23/24 Tafarnaubach Industrial Estate, Tredegar, Gwent, South Wales NP22 3AA Regno Unito.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: 30 capsule da 60 mg - A.I.C. n. 104909015.

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: Trilostano: 60 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento dell'iperadrenocorticismo ipofisi-dipendente ed adreno-dipendente (malattia e sindrome di Cushing) nel cane.

Validità: del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A04148

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Adrestan 10 mg capsule di gelatina dura».

Estratto decreto n. 73 del 27 aprile 2016

Procedura decentrata n. UK/V/0583/001/DC.

Medicinale veterinario: ADRESTAN 10 mg capsule di gelatina dura.

Titolare A.I.C.: la società Dechra Limited, Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton, North Yorkshire, BD23 2RW - Regno Unito.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Dales Pharmaceuticals Limited, Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton, North Yorkshire BD23 2RW Regno Unito e lo stabilimento Penn Pharmaceutical Services Ltd., 23/24 Tafarnaubach Industrial Estate, Tredegar, Gwent, South Wales NP22 3AA Regno Unito.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: 30 capsule da 10 mg- A.I.C. n. 104907011.

Composizione: 1 capsula contiene:

principio attivo: Trilostano 10 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: nel cane: per il trattamento dell'iperadrenocorticalismo di origine ipofisaria o surrenale (morbo e sindrome di Cushing).

Validità: del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A04149

Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Duocide, 60 mg/1.200.000 UI» per suini.

Estratto decreto n. 72 del 27 aprile 2016

Premiscela per alimenti medicamentosi DUOCIDE, 60 mg/1.200.000 UI per suini.

Titolare A.I.C.: la società Ternova S.r.l. con sede in via Emilia n. 285 - 40064 Ozzano dell'Emilia (Bologna) - Codice fiscale n. 02957551209.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Unione commerciale lombarda S.p.a. con sede in via G. Di Vittorio n. 36 – 25125 Brescia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 104571017.

Composizione: 1 g di prodotto contiene:

principi attivi: Doxiciclina (come iclato) base 60 mg, colistina (come solfato) 1.200.000 UI;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni respiratorie dei suini da Pasteurella multocida ed enteriti da E. coli.

Tempi di attesa: carni e visceri: suini: 10 giorni.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 12 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi;

dopo inserimento nel mangime secco: 3 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04150

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pronestesic 40 mg/ml / 0.036 mg/ml» soluzione iniettabile per cavalli, bovini, suini e ovini.

Decreto n. 71 del 27 aprile 2016

Medicinale veterinario PRONESTESIC 40 mg/ml / 0,036 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli, bovini, suini e ovini.

Titolare A.I.C.: La società Support Pharma, S.L. General Alvarez de Castro, 39 - 28010 Madrid (Spagna);

Produttore responsabile rilascio lotti: Lo stabilimento Fatro S.p.a. con sede in Via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (BO);

Procedura decentrata n. ES/V/0238/001/DC

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104897018;

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104897020;

Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104897032.

Composizione: 1 ml contiene:

Principi attivi:

Procaina cloridrato 40,0 mg (pari a procaina 34,56 *mg)*;

Epinefrina tartrato 0,036 mg (pari a epinefrina 0,02 *mg)*.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Specie di destinazione: Cavalli, bovini, suini e ovini;

Indicazioni terapeutiche:

Anestesia locale con effetto anestetico di lunga durata.

Cavalli, bovini, suini e ovini: anestesia per infiltrazione e anestesia perineurale (vedi punto 4.5.);

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa: Cavalli, bovini e ovini:

Carne e visceri: zero giorni;

Latte: zero ore.

Suini:

Carne e visceri: zero giorni;

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A04151

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «SAUCISSON SEC D'AUVERGNE / SAUCISSE SÈCHE D'AUVERGNE».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C 160 del 4 maggio 2016 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Saucisson Sec d'Auvergne/Saucisse Sèche d'Auvergne» presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; Pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

16A04141

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «ΦΑΒΑ ΦΕΝΕΟΥ (FAVA FENEOU)».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 164 del 5 maggio 2016 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta della denominazione «ΦΑΒΑ ΦΕΝΕΟΥ (Fava Feneou)», presentata dalla Grecia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; Pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

16A04142

Comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «MAROILLES / MAROLLES»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C 176 del 18 maggio 2016 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Maroilles/Marolles» presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Formaggi», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

16A04143

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo» registrata con Regolamento (CE) n. 1107/1996 del 12 giugno 1996.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio tutela Quartirolo Lombardo, con sede in via Francesco Crispi n. 24, 25034 Orzinuovi (BS), e che il predetto Consorzio è l'unico, soggetto legittimo a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Lombardia circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P «Quartirolo Lombardo » così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ANNESSO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo»

Art. 1.

Denominazione

È riconosciuta la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo» al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2, avente i requisiti fissati dal presente disciplinare.

Art. 2.

Zona di produzione

La zona di provenienza del latte e di produzione del formaggio «Quartirolo Lombardo» comprende il territorio amministrativo delle Provincie di Brescia, Bergamo, Como, Lecco, Cremona, Milano, Lodi, Monza e della Brianza, Pavia e Varese.

Art. 3.

Descrizione del prodotto

Il «Quartirolo Lombardo» è un formaggio molle da tavola prodotto con latte vaccino, crudo o pastorizzato, derivante da almeno due mungiture, di cui quella o quelle successive alla prima possono fornire latte intero o parzialmente scremato, proveniente da vacche allevate esclusivamente nella zona di produzione di cui all'art. 2, ottenuto nel rispetto del processo produttivo di cui all'art. 4.

Il formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» presenta le seguenti caratteristiche:

A. Forma: parallelepipeda quadrangolare a facce piane con scalzo diritto.

B. Dimensioni: lato delle facce da 18 a 22 centimetri, altezza dello scalzo da 4 a 8 centimetri con leggere variazioni in più o in meno in entrambe le caratteristiche in rapporto alle condizioni tecniche di produzione.

C. Peso: variabile da 1,5 kg a 3,5 kg.

D. Crosta: sottile e morbida, bianco rosata nel formaggio di prima stagionatura (fresco) e grigioverde-rossastra in quello maturo (stagionato).

E. Pasta - struttura: unita, leggermente grumosa eventualmente con piccoli distacchi, friabile (senza corona giallognola sotto la crosta) che diventa più compatta, morbida e fondente con il progredire della stagionatura. Colore da bianco a bianco paglierino che può divenire più intenso per il formaggio maturo (stagionato).

F. Sapore: caratteristico, leggermente acidulo-aromatico nel formaggio in prima stagionatura (fresco) e più aromatico in quello maturo (stagionato).

G. Grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 30% per il prodotto ottenuto con latte parzialmente scremato.

Art. 4.

Metodo di ottenimento

Per la produzione del formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» è utilizzato il latte vaccino, crudo o pastorizzato, derivante dalle razze bovine allevate nella zona di origine.

Almeno il 50% della sostanza secca dei mangimi, su base annuale, proviene dalla zona di origine.

La coagulazione è effettuata con caglio di vitello ad una temperatura compresa fra i 35 e 44 °C onde ottenere la coagulazione entro 25 minuti; è consentita l'aggiunta di latto-innesto derivante da precedenti lavorazioni, effettuate esclusivamente nello stesso caseificio nel quale avviene la lavorazione del latte, oppure di fermenti selezionati. La prima rottura della cagliata è seguita da un riposo più o meno lungo in rapporto all'evoluzione dell'acidità del siero di spurgo, quindi si ha una seconda rottura dalla quale i grumi caseari risultano delle dimensioni di una nocciola all'incirca. Dopo la rottura la cagliata mista a siero viene posta in apposite forme dove, nel corso della stufatura a 24 - 30 °C, si struttura a formaggio. La stufatura, durante la quale avvengono diversi rivoltamenti, è protratta da un minimo di 4 ore ad un massimo di 24 ore a temperatura decrescente in rapporto alle caratteristiche di acidificazione e di prosciugamento della pasta.

La salatura è effettuata a secco oppure in salamoia, con durata variabile in relazione al peso, in locali freschi.

La stagionatura avviene in celle idonee ad una temperatura di 2 - 8 °C e ad un'umidità relativa dell'80 - 95%.

Il periodo di maturazione si protrae da 2 a 30 giorni dalla data di produzione per il tipo «fresco», dopo 30 giorni il prodotto viene posto in commercio come «Quartirolo Lombardo» «maturo» («stagionato»).

Durante la maturazione, con frequenza regolare, le forme sono sottoposte a rivoltamenti e spugnature con soluzione di acqua e sale. Non è consentito alcun trattamento di crosta.

Il formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» può essere immesso sul mercato in forme intere od in porzioni di forma.

Art. 5.

Legame con l'ambiente geografico

I fattori naturali sono connessi con le condizioni climatiche della zona geografica delimitata, situata tra la pianura a sinistra del fiume Po e le vallate prealpine tra Bergamo e Lecco.

Nell'alta Pianura Padana irrigua, il clima continentale e quindi la marcata alternanza stagionale, favoriscono l'abbondanza e la qualità dei foraggi destinati all'alimentazione delle lattifere. Dall'alimentazione dipende la produzione di un latte adatto sia alla produzione del formaggio fresco, che all'affinamento delle caratteristiche di quello maturo (stagionato).

La tipicità e la tradizione del formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» si intrecciano con il ciclo stagionale e le usanze agricole nell'allevamento del bestiame e nel processo di trasformazione e stagionatura.

È imprescindibile l'importanza delle conoscenze tradizionali del casaro, che si tramandano da secoli: sono fondamentali non soltanto nella fase della trasformazione del latte, ma altresì nelle fasi successive della stufatura, della salatura e della stagionatura, che avviene tuttora in locali tipici tradizionali.

Art. 6.

Elementi che comprovano l'origine

Gli operatori sono iscritti in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo ed assicurano, mediante registrazioni documentali in autocontrollo, soggette alla verifica dell'organismo di controllo, la prova dell'origine per quanto riguarda i mangimi, le materie prime e il prodotto che provengono dalla zona di origine, documentando per ogni fase le partite in entrata, le partite in uscita e la correlazione tra le stesse.

La forma di formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» deve recare apposto all'atto della sua immissione sul mercato un marchio all'origine: la marchiatura avviene durante la stufatura nel corso di uno dei rivoltamenti, dopo la messa in forma della cagliata, prima della salatura, affinché la relativa impronta risulti evidente, e si ottiene mediante matrici di materiale plastico ad uso alimentare, impresse solo su una faccia piana e recanti il numero di identificazione del caseificio, distribuite dal Consorzio di tutela incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il marchio all'origine del formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» è costituito dalla figura di seguito riprodotta (Immagine 1), che riporta al suo interno le seguenti lettere:

a. in alto a sinistra la lettera Q;

b. in alto a destra la lettera L;

c. in basso a sinistra la lettera L;

d. in basso a destra la lettera Q.

Nel centro risulta il numero di identificazione del caseificio produttore.

Immagine 1

Art. 7.

Etichettatura

Il formaggio DOP «Quartirolo Lombardo» può essere immesso sul mercato in forme intere o in porzioni di forma.

Al momento della sua immissione sul mercato, ogni incarto e/o confezione di formaggio «Quartirolo Lombardo» DOP, in forme intere e/o in porzioni, deve recare la denominazione «Quartirolo Lombardo», eventualmente accompagnata dalla dicitura «fresco» per il prodotto immesso sul mercato con maturazione da due a 30 giorni dalla produzione, oppure la denominazione «Quartirolo Lombardo» accompagnata dalla dicitura «maturo» o «stagionato» per il prodotto stagionato oltre i 30 giorni.

Deve inoltre recare il logo di seguito riprodotto (Immagine 2), che riporta al suo interno le seguenti lettere:

in alto a sinistra la lettera Q;

in alto a destra la lettera L;

in basso a sinistra la lettera L;

in basso a destra la lettera Q.

Immagine 2

Il logo è seguito dagli estremi del Regolamento relativo alla registrazione della DOP «Quartirolo Lombardo», segnatamente «Regolamento (CE) n. 1107/96».

Art. 8.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto conformemente a quanto stabilito dal Reg. UE 1151/2012 dall'organismo di controllo Certiprodop S.r.l. sede legale: via del Macello n. 26, Crema, Uffici Amministrativi via Giuseppe di Vittorio n. 2, 26013 Crema (CR), Tel. 0373/259662; Fax 0373 253530; e-mail: info@certiprodop.it

16A04144

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-129) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.